Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Venerdì, 26 aprile — Numero 99

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 495 contenente disposizioni circa la distribuzione dei generi alimentari e di altre merci di comune e largo consumo, la istituzione dei Consorzi provinciali di approvvigionamento e la vigilanza ed ingerenza governativa sui medesimi.*

Decreto Luogotenenziale *n. 496 circa l'incetta degli animali bovini e bufalini per i bisogni alimentari della popolazione civile, e la disciplina del consumo delle carni.*

Decreto Luogotenenziale *n. 497 che reca modificazioni ed aggiunte alle norme penali vigenti in materia di approvvigionamenti e consumi.*

Decreto Luogotenenziale *n. 500 che aumenta lo stanziamento del cap. 191-*ter *dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 508 che reca disposizioni circa la lotteria telegrafica nazionale a favore della Croce Rossa italiana, autorizzata con decreto-legge Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 317, e ne approva altresì il piano di estrazione ed il relativo regolamento.*

Decreto Luogotenenziale *n. 509 col quale al cap. 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è assegnata la somma di lire un milione.*

Decreto Luogotenenziale *n. 510 che aumenta lo stanziamento del cap. 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 511 che istituisce una Commissione per lo studio delle riforme da apportarsi agli ordinamenti amministrativi e tributari delle Provincie e dei Comuni del Regno, e ne determina i componenti.*

Decreto Luogotenenziale *n. 512 che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1917-918.*

Decreto Luogotenenziale *n. 513 che, per il periodo della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, detta speciali norme per le obbligazioni pagabili in oro o in valuta estera, emesse da Società esercenti servizi pubblici o da Consorzi di bonifica od irrigazione.*

Decreto Ministeriale *che stabilisce le norme per l'assegnazione delle polizze di assicurazione di L. 1500, completamente liberate che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad emettere a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito.*

Decreto Ministeriale *sul controllo delle calzature nazionali e sulla fabbricazione di calzature economiche di guerra.*

Disposizioni diverse

Ministero delle colonie: *Notificazione* — **Ministero dell'istruzione pubblica**: *Disposizione nel personale dipendente* — **Ministero delle finanze**: *Disposizione nel personale dipendente* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avviso* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro**: *Comunicato.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 25 aprile 1918* — **Camera dei deputati**: *Seduta del 25 aprile 1918* — **Cronaca della guerra** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Reali 20 dicembre 1914, n. 1374; 31 gennaio 1915, n. 52; 29 marzo 1915, n. 338; e i decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1262; 27 agosto 1917, n. 1081; 26 aprile 1917, n. 681;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni concernenti la distribuzione dei generi alimentari e di altre merci di comune o largo consumo.

Art. 1.

Entro la circoscrizione della Provincia compete ai Consorzi istituiti con decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1914, n. 1374, la distribuzione dei cereali, delle farine e in genere delle merci requisite per i bisogni della popolazione civile o a questo fine acquistate dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari o dal Commissariato generale per i combustibili.

I Consorzi possono essere autorizzati dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi a provvedere anche all'acquisto e alla distribuzione di altre merci.

Essi assumono la denominazione di « Consorzi provinciali di approvvigionamento ».

Art. 2.

Gli enti autonomi provinciali di consumo possono essere autorizzati a provvedere, invece del Consorzio provinciale, alla distribuzione di determinate merci fra quelle previste nel primo comma dell'articolo precedente, esclusi però i cereali e loro derivati.

L'autorizzazione sarà concessa, sentito il prefetto della Provincia, dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 3.

I Consorzi e, nel caso previsto nell'articolo precedente, gli enti provinciali di consumo, vendono le merci delle quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità esclusivamente ai Comuni, i quali le ripartiscono, per la vendita al pubblico, fra le proprie aziende annonarie, gli enti autonomi di consumo, le cooperative e gli esercenti, secondo le norme che saranno stabilite dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Se il Comune non proceda ad equa ripartizione delle merci fra gli organi locali di distribuzione, provvede il prefetto, il quale potrà anche ordinare ai Consorzi provinciali di vendere direttamente agli enti ed ai privati esercenti e, occorrendo, di istituire spacci e rivendite nella circoscrizione della Provincia.

Art. 4.

I Consorzi non possono consegnare merci se non sia stato effettuato il pagamento del prezzo relativo. È esclusa qualsiasi somministrazione a credito o a titolo gratuito.

Art. 5.

Compete alla Giunta comunale la facoltà di stabilire i prezzi massimi di vendita al pubblico dei generi alimentari, salvi i provvedimenti del Commissariato generale e del prefetto.

Art. 6.

Gli acquisti e le vendite previste nel presente decreto si intendono fatte per interesse pubblico.

I Consorzi e gli enti autonomi provinciali di consumo possono imporre sul prezzo di requisizione o di acquisto un sopraprezzo in misura non superiore a cent. 20 il quintale se si tratti di cereali e loro derivati e al 2 % per le altre merci fornite dal Commissariato generale, oltre le spese inerenti al trasporto, al magazzinaggio e al pagamento degli interessi.

Le tariffe delle spese saranno comunicate al prefetto della Provincia per l'approvazione.

I Comuni possono imporre sul prezzo di acquisto un sopraprezzo in misura non superiore a centesimi 20 se si tratti di cereali e loro derivati e al 3 % per le altre merci fornite dal Consorzio o dall'ente autonomo provinciale di consumo.

Art. 7.

Il prefetto, udito il Consorzio provinciale, nominerà fra i funzionari dello Stato ed enti pubblici in attività di servizio o in pensione, un congruo numero di ispettori per la vigilanza ed il controllo in tutta la Provincia della regolarità della distribuzione delle merci, dell'osservanza dei prezzi obbligatori e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia annonaria.

In mancanza di funzionari, il prefetto potrà proporre ed il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi nominare anche persone estranee alle sopraddette Amministrazioni.

Gli ispettori sono considerati pubblici ufficiali. La spesa per la retribuzione agli ispettori e per i necessari mezzi di trasporto è a carico del Consorzio.

Art. 8.

Le controversie dipendenti da acquisti, vendite o cessioni fra il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi o il Commissariato generale per i combustibili, e i Consorzi provinciali, i Comuni, gli enti autonomi di consumo e i privati, relativamente alle merci previste nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono demandate alla competenza del Comitato dei ricorsi civili istituito a norma dell'art. 3 ultimo capoverso del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49.

Contro le decisioni del Comitato non è ammesso alcun gravame.

TITOLO II.

Dei Consorzi provinciali di approvvigionamento e della vigilanza ed ingerenza governativa.

Art. 9.

Il Consorzio provinciale di approvvigionamento è costituito dalla Provincia, dalle Camere di commercio e dai Comizi agrari della Provincia, dai Comuni capoluogo di mandamento o che abbiano una popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti.

Art. 10.

Il Consorzio è corpo morale; ne rappresenta gli interessi e lo amministra un Consiglio di cinque membri, dei quali uno è nominato dal prefetto della Provincia.

Art. 11.

L'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati:

nomina il Consiglio amministrativo;

approva i conti consuntivi e lo statuto del Consorzio;

delibera, a maggioranza di due terzi dei votanti, sulle proposte previste nel successivo art. 20.

Art. 12.

Fuori del caso previsto nell'articolo seguente, l'assemblea sarà convocata dal presidente del Consorzio mediante avviso scritto, comunicato ai singoli enti con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso conterrà indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Gli enti consorziati vi sono rappresentati a norma del secondo comma dell'articolo seguente.

Le deliberazioni sono valide quando intervenga all'adunanza almeno un terzo dei rappresentanti.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13.

Il prefetto fissa il giorno e l'ora per la elezione dei consiglieri e provvede alle necessarie comunicazioni.

In rappresentanza degli enti consorziati partecipano alla votazione il presidente della Deputazione provinciale, della Camera di commercio e del Comizio agrario, e il sindaco del Comune o chi fa le veci rispettivamente del presidente o del sindaco.

Ciascun rappresentante ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i membri da eleggere, i quali possono essere scelti anche fuori dei rappresentanti degli enti consorziati.

Il prefetto o un suo delegato, assistito da un segretario, riceve le schede, procede allo spoglio, risolve definitivamente le eventuali contestazioni, e dichiara eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal prefetto o dal suo delegato e dal segretario.

Art. 14.

Saranno ammessi a far parte del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante degli enti autonomi e un rappresentante delle cooperative di consumo esistenti nella Provincia, eletti dai rispettivi presidenti.

Art. 15.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi nomina il presidente fra i membri del Consiglio amministrativo.

Il presidente convoca il Consiglio, propone le materie da trattarsi nelle adunanze, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti gli affari e i contratti deliberati dal Consiglio, sovraintende agli uffici.

Per determinati atti il presidente, su conforme deliberazione del Consiglio, può delegare la firma ad alcuno dei consiglieri.

Art. 16.

Il Consiglio nomina i suoi rappresentanti nella Commissione provinciale di requisizione.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio sono valide se v'intervengono almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Art. 18.

I membri del Consiglio durano in carica un anno. Sono rieleggibili.

Se il Consiglio abbia perduto due dei suoi membri elettivi si procede ad elezioni suppletorie, per la surrogazione sino al compimento dell'anno.

Art. 19.

Un Collegio di tre revisori esercita presso il Consorzio le seguenti attribuzioni:

a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e cura la osservanza delle disposizioni impartite per la trasmissione dei documenti contabili al Commissariato generale;

b) controlla la rigorosa osservanza dell'obbligo del Consorzio di versare nel conto corrente del Commissariato generale con gli Istituti di emissione le somme dovute per la vendita e la somministrazione dei cereali e loro derivati e per le altre merci comunque fornite al Consorzio dal Commissariato;

c) esamina il rendiconto del Consorzio;

d) denuncia al Commissariato generale, a mezzo del prefetto, eventuali irregolarità dei servizi contabili.

I revisori sono nominati dal prefetto, il quale ne stabilisce la retribuzione annua.

Art. 20.

Il consorzio provinciale non potrà acquistare immobili se non per i propri uffici e per i magazzini di deposito delle merci.

Art. 21.

L'esercizio si chiude il 31 marzo di ogni anno.

Il conto consuntivo della gestione, accompagnato dalla relazione contabile del Collegio dei revisori indicato nell'art. 19 del presente decreto, sarà presentato nel termine di tre mesi all'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati, per l'approvazione. Il conto e la relazione saranno depositati nella segreteria del Consorzio dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a disposizione dei rappresentanti degli enti interessati.

Art. 22.

Entro il 10 luglio saranno trasmesse al prefetto tre copie del conto consuntivo, della relazione del Collegio dei revisori e del verbale dell'adunanza dell'assemblea relativo al conto; una delle copie sarà inviata al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi e al Commissariato generale per i combustibili.

Art. 23.

Alla fine di ogni gestione annuale gli eventuali utili dei Consorzi e degli enti autonomi provinciali e comunali saranno accantonati a riserva.

Art. 24.

Gli atti amministrativi e le deliberazioni del Consorzio provinciale di approvvigionamento e tutte le operazioni concernenti merci sono esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Art. 25.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare operazioni di credito a condizioni di favore ai Consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 26.

Copia di tutte le deliberazioni dei Consorzi e degli enti autonomi provinciali di consumo concernenti merci delle quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità e delle deliberazioni previste nell'art. 20 del presente decreto, deve essere trasmessa al prefetto della Provincia, il quale, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione può annullare o modificare le deliberazioni con decreto motivato non soggetto a reclamo.

Se il Consorzio, l'ente autonomo provinciale e il Comune non compiono operazioni obbligatorie o atti necessari alle esigenze della distribuzione provvede il prefetto.

Art. 27.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, sentito il parere del prefetto della Provincia, può sciogliere, per motivi di ordine amministrativo, il Consiglio del Consorzio.

Con provvedimento del commissario generale l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, dei quali uno è nominato presidente.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Le facoltà e le rappresentanze che particolari disposizioni attribuivano ai Consorzi granari sono esercitate dai Consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 29.

Gli attuali amministratori dei Consorzi granari decadranno alla data del 31 maggio 1918.

Entro la prima quindicina dello stesso mese, si provvederà alla elezione e alla nomina del Consiglio amministrativo a norma del presente decreto.

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 31.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 aprile 1915, n. 797, 2 maggio 1915, n. 566, 3 dicembre 1916, n. 1685, 28 dicembre 1916, n. 1840, 25 gennaio 1917, n. 110;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi provvede alla incetta degli animali bovini e bufalini, per i bisogni alimentari della popolazione civile, mediante gli organi costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, e secondo le disposizioni del decreto stesso e dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1228, e 4 maggio 1916, n. 538, in quanto siano applicabili.

Art. 2.

Il Commissariato generale stabilisce il numero e il

peso complessivo degli animali bovini, bufalini, ovini e caprini che possono essere macellati in ciascuna Provincia per il consumo della popolazione civile e per la conservazione delle carni.

Il prefetto della Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale per i consumi, stabilisce periodicamente il numero ed il peso complessivo degli animali che possono essere macellati in ciascun Comune.

Art. 3.

Il sindaco regola la macellazione, entro i limiti stabiliti dal prefetto, e provvede alla equa ripartizione degli animali destinati alla macellazione fra gli esercenti macellai.

Art. 4.

È vietato macellare animali bovini e bufalini che non siano stati forniti per la macellazione dall'autorità comunale.

Gli animali devono essere contrassegnati; le carni devono essere bollate prima che sieno poste in vendita.

È vietato macellare animali oltre il contingente stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

La macellazione necessaria per le cause indicate nell'art. 110, comma 3, 4 e 5 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 497, dovrà essere autorizzata dal sindaco, previo parere conforme del veterinario comunale, o, in mancanza di questi, di persona esperta designata dal sindaco.

Della macellazione sarà data immediata notizia al prefetto, il quale provvederà all'assegnazione della carne al Comune stesso o ad altro Comune nei limiti del contingente stabito a norma dell'art. 2.

Art. 6.

È vietato esercitare la vendita delle carni macellate senza speciale autorizzazione del prefetto della Provincia.

L'autorizzazione è valida per un anno; il prefetto può revocarla in qualunque tempo nei casi di abusi o di inosservanza delle norme che disciplinano la macellazione e la vendita delle carni.

Contro il provvedimento del prefetto che revoca l'autorizzazione è ammesso il reclamo al Comitato dei ricorsi penali istituito con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978.

Il reclamo deve essere presentato, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento, alla Prefettura, dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Il Comitato decide a norma dell'art. 45 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 7.

È vietato esportare fuori del territorio del Comune carni bovine e bufaline macellate fresche o refrigerate, senza speciale autorizzazione del prefetto della Provincia.

Art. 8.

Compete alla Giunta comunale stabilire i prezzi massimi di vendita al pubblico delle carni macellate fresche o congelate o refrigerate, entro i limiti stabiliti dal prefetto.

Le carni bovine e bufaline devono essere somministrate o vendute, in ogni caso, con osso o giunta nella misura che sarà stabilita dall'autorità comunale.

Art. 9.

Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì è vietato vendere al pubblico e consumare carni bovine, bufaline e suine macellate fresche o congelate, o conservate crude o cotte in scatole.

Gli esercizi di vendita delle carni devono rimanere chiusi dalle ore 13 del martedì a tutto il venerdì successivo.

È vietato vendere e consumare carni ovine e caprine nei giorni di giovedì e venerdì.

Sono eccettuate dal divieto:

a) la vendita delle frattaglie di qualsiasi specie, purchè sia fatta in spacci speciali e su banchi all'aperto destinati esclusivamente alla vendita di tali prodotti;

b) le carni suine salate o insaccate, esclusi zampponi, cotechini e salsiccie.

Art. 10.

La vendita del pollame vivo o ucciso è permessa per tre giorni consecutivi della settimana, stabiliti per ciascun Comune dal prefetto della Provincia.

Art. 11.

Nelle trattorie, pensioni, caffè, alberghi e in genere in ogni pubblico esercizio nel quale si vendono o si somministrano alimenti è vietato vendere o consumare nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, nonchè il pollame, la cacciagione e la selvaggina.

Art. 12.

Negli esercizi indicati nell'articolo precedente è consentita la vendita e la somministrazione delle trippe, degli intestini, del sangue e del cervello e delle carni di coniglio, purchè confezionate in pezzi senza preventiva separazione delle ossa.

Art. 13.

Il sindaco può disporre che nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì in uno o più spacci pubblici sia venduta carne bovina od ovina fresca, esclusivamente per gli ammalati.

La vendita è fatta previa presentazione di un certificato, in carta libera, valido per una settimana, rilasciato per i poveri gratuitamente dal medico condotto, per gli abbienti dal medico curante.

Il certificato deve contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome e domicilio dell'ammalato; giorni di validità del certificato stesso; quantità della carne che può essere giornalmente acquistata.

I certificati sono vidimati dal sindaco.

Negli spacci autorizzati alla vendita di carne per gli ammalati, presta servizio un agente municipale, il quale controlla la vendita ed annota sui certificati gli acquisti fatti.

Il certificato previsto nel presente articolo dà diritto alla precedenza nell'acquisto di carne nei giorni in cui non vige divieto.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; le disposizioni degli articoli 1, 4 e 6 saranno applicate con decorrenza dal quindici maggio 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 497 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque non ottempera alle norme che disciplinano la produzione, il commercio e la vendita dell'olio di oliva, del formaggio, del burro e del latte, è punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 300, per ogni quintale o frazione di quintale della cosa prodotta, posta in commercio o venduta.

È ordinata la confisca della merce.

Art. 2.

Le violazioni delle norme concernenti le esportazioni fuori del territorio del Comune o della Provincia sono punite con la pena pecuniaria di L. 100 per ogni quintale, o frazione di quintale della cosa esportata o che siasi tentato di esportare.

È ordinata la confisca della merce.

Art. 3.

Non si procede contro colui che, avendo acquistato generi alimentari a prezzo superiore a quello fissato dall'autorità competente, ne fa immediatamente denunzia.

Art. 4.

Le disposizioni comprese sotto i titoli I e II del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, si applicano alle denunzie, alle precettazioni, alle requisizioni, al razionamento e alla vendita di qualsiasi merce o derrata, ordinate e regolate dall'autorità civile.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 1917, n. 740, si applica alle norme che regolano l'orario degli esercizi pubblici previsti nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, e dei negozi.

Art. 6.

All'art. 28 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 è sostituito il seguente: « Le violazioni dei decreti, dei regolamenti, delle ordinanze in materia di produzione, commercio e consumo di generi alimentari, non espressamente previste in questo decreto e nel decreto 6 maggio 1917, n. 740, sono punite con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 1000 ».

Art. 7.

Nel caso di condanna per alcuna delle infrazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, è ordinata la confisca dell'animale macellato e della carne venduta o posta in vendita.

Art. 8.

Chiunque, dopo la pubblicazione del presente decreto, acquista generi alimentari o merci di comune o largo consumo costituendo provviste oltre i bisogni normali e ordinari della famiglia e dei dipendenti è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 o con l'arresto sino ad un mese.

Ciò che siasi accaparrato è confiscato.

Art. 9.

Se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole le pene pecuniarie stabilite negli articoli 18, 19, 20, 22 prima parte e secondo capoverso 23, 24 e 25 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 1, 2 e 6 del presente decreto, sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Nei casi previsti nel presente decreto e nel decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, se si tratta di infrazione per la quale non sia possibile applicare la pena proporzionata stabilita in relazione alla quantità della cosa, si applica la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 11.

Alle infrazioni previste negli articoli 1, 2 e 6 del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 35, 42 e seguenti del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Per il reato previsto nell'art. 8 la condanna è pronunciata con decreto penale anche oltre i limiti indicati nell'art. 298 del Codice di procedura penale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 299, 300, 301 e 302 prima parte dello stesso Codice.

Art. 12.

Quando siano sequestrati per qualsiasi reato, generi alimentari dei quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità, le cose sequestrate, se siano soggette a requisizione, devono essere messe a disposizione della Commissione provinciale di requisizione immediatamente dopo il sequestro; negli altri casi devono essere vendute all'ente pubblico che sarà designato dal prefetto fra quelli che provvedono allo approvvigionamento e alla distribuzione dei generi alimentari nella Provincia.

Rimane in vigore la disposizione dell'art. 49 prima parte del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, numero 740.

Art. 13.

Nel caso di condanna pronunciata dall'intendente di finanza o dal Comitato dei ricorsi penali istituito col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, il condannato è obbligato al rifacimento delle spese.

Art. 14.

Nel caso previsto nell'art. 43 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, la notificazione può essere eseguita anche dal messo comunale.

Art. 15.

Il ricorso del condannato o del prefetto contro la decisione dell'intendente di finanza, previsto nell'art. 42 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, è diretto al Comitato dei ricorsi penali.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni 10 dalla notificazione del provvedimento, alla Intendenza di finanza, dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono.

Art. 16.

Le decisioni del Comitato dei ricorsi penali possono essere revocate se siano l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti del giudizio.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, o quando sia supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è stabilita, e, nell'uno e nell'altro caso, il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato.

La istanza di revocazione è diretta al Comitato dei ricorsi penali nel termine di giorni quindici dalla notificazione della decisione.

Art. 17.

La esecuzione delle decisioni di condanna degli intendenti di finanza nei casi dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, può essere sospesa se sia presentata domanda di grazia.

Art. 18.

Nei procedimenti penali per i quali i dibattimenti siano già aperti o rimandati a norma degli articoli 379 e 380 del Codice di procedura penale o che si trovino in opposizione o in appello non si applica la disposizione dell'art. 11, prima parte, del presente decreto.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 41 e del capoverso degli articoli 43 e 49 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 500 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 130;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 191-*ter* « Spese per l'assistenza civile e per la propaganda interna, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato di lire un milionecentoquarantamila (L. 1.140.000).

Art. 2.

I fondi inscritti al capitolo di cui al precedente articolo saranno versati al tesoro in un conto corrente speciale, al quale dovranno affluire altresì i proventi derivanti dall'esercizio della propaganda.

Sul detto conto corrente saranno disposti tutti i pagamenti da farsi per l'assistenza civile e la propaganda interna.

Art. 3.

Il Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna è autorizzato, sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, a provvedere all'amministrazione dei fondi messi a sua disposizione, in deroga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Per le spese eseguite con i detti fondi sarà compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello generale consuntivo dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 508 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 settembre 1910, n. 645;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 317 delli 7 marzo 1918 col quale la concessione di una tombola telegrafica nazionale di L. 1.000.000 a favore del Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa è trasformata in concessione di una lotteria telegrafica nazionale per la stessa somma di L. 1.000.000 a favore della Croce Rossa italiana;

Vista la domanda del presidente della Croce Rossa italiana per la emissione del decreto di concessione della lotteria telegrafica nazionale a favore del detto ente;

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legisla-

tivi sul lotto approvato con Reale decreto 19 marzo 1908, n. 152;

Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato con Reale decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la sopraspecificata lotteria telegrafica nazionale a favore della Croce Rossa italiana per l'importo fissato di L. 1.000.000.

Art. 2.

L'ente concessionario, e per esso la Commissione esecutiva, composta – come dall'allegato piano – dei signori conte Giangiacomo della Somaglia, presidente della Croce Rossa italiana o del suo speciale delegato comm. Renzo Rossi, Raffaele Pardi, resta autorizzata ad emettere per la esecuzione della predetta lotteria telegrafica nazionale, con esenzione da ogni tassa, in conformità della proposta, una serie di premi in numero di 174 pel complessivo importo di L. 150.000 (lire centocinquantamila) in base al piano annesso al presente decreto ed approvato d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

La menzionata Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione della lotteria dovrà essere effettuata il 6 giugno 1918, alle ore diciassette (17) con tutte le formalità di legge nel locale che sarà destinato a tempo opportuno, alla presenza di una Commissione di vigilanza composta: del signor prefetto di Roma, o in sua rappresentanza di un consigliere di Prefettura da lui delegato, presidente; di un membro della Commissione esecutiva da designarsi dal presidente della Commissione stessa e di un funzionario da destinarsi dal Ministero delle finanze.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, sarà proceduto alla raccolta e custodia dei tronchi dei bollettari, dei biglietti invenduti, nonchè degli altri relativi all'assegnazione e pagamento dei premi.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2 dovrà depositare alla Banca commerciale, sede di Roma, il giorno 4 maggio 1918 la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) ammontare dei premi, presentandone ricevuta al signor prefetto di Roma, il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta stessa.

Art. 5.

Al prefetto di Roma è commessa l'alta vigilanza sulle operazioni e sulla estrazione della lotteria; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo sulla vendita dei biglietti, la custodia delle somme introitate, dei tronchi bollettari e dei biglietti invenduti, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Piano dell'estrazione e regolamento della lotteria nazionale a favore della Croce Rossa italiana approvata con legge 7 settembre 1910, n. 643 e convertita da tombola nazionale in lotteria nazionale con decreto Luogotenenziale del 7 marzo 1918, n. 317.

Verranno emessi un milione di biglietti conformi all'accluso modello, del costo di L. 1 ciascuno staccati da blocchi a matrici e portanti i numeri progressivi da 000.000 a 999.999 incluso.

Ogni biglietto dovrà portare due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno della Direzione generale delle privative, l'altro dell'ente concessionario.

La estrazione dei numeri per l'assegnazione dei premi sarà effettuata il 6 giugno 1918 alle ore diciassette in Roma con tutte le formalità di legge e le consuetudini, nei locali che saranno all'uopo destinati, alla presenza della Commissione di vigilanza che verrà designata con apposito decreto Luogotenenziale e della Commissione esecutiva nelle persone dei signori Conte Giangiacomo della Somaglia presidente della Croce Rossa italiana o del suo speciale delegato, comm. Renzo Rossi e cav. Raffaele Pardi.

Detta estrazione si farà con due urne; nella prima verrano imbussolati mille cartellini coi numeri da 000 al 999, nella seconda mille cartellini coi numeri da 000 al 999.

L'imbussolamento dei cartellini avrà luogo un giorno prima del giorno fissato per l'estrazione e cioè il giorno 5 giugno 1918 dalle ore 10 antimeridiane e fino al completo imbussolamento stesso.

Conseguiranno i premi i biglietti portanti il numero formato dalle tre prime cifre del cartellino estratto dalla prima urna e dalle altre cifre del cartellino estratto dalla seconda urna.

Esempio: se dalla prima urna viene estratto il numero 918 e dalla seconda il numero 023 vincerà il biglietto portante il numero 918,023.

I cartellini estratti tanto dalla prima che dalla seconda urna verranno subito rimbussolati e la operazione di sorteggio si effettuerà 174 volte per assegnare i 174 premi della lotteria.

I numeri dei biglietti premiati, se estratti nuovamente, saranno dichiarati nulli, ogni biglietto non potendo concorrere che ad un solo premio del piano di estrazione.

Effettuata l'estrazione dei 174 premi le urne verranno chiuse e sigillate dalla Commissione di vigilanza.

Immediatamente dopo l'estrazione a cura della Commissione esecutiva verrà diramato il Bollettino ufficiale dei numeri estratti debitamente approvato dalla Commissione di vigilanza in tutte le città o Comuni ove avrà luogo la vendita dei biglietti.

La vendita dei biglietti cesserà in tutti i Comuni del Regno il giorno 5 giugno 1918 (alle ore 7 pom.). Nelle città capoluogo di Provincia ed in quelle ove hanno sede le sottoprefetture, la vendita cesserà alle ore 14 del giorno 6 giugno 1918 ed i biglietti rimasti invenduti verranno immediatamente consegnati, racchiusi in doppia busta, ai signori sindaci locali i quali cureranno l'immediato invio in piego chiuso e debitamente sigillato all'illustrissimo signor prefetto di Roma.

Nella città di Roma la vendita cesserà un'ora prima di quella fissata per l'estrazione ed i biglietti, che rimarranno invenduti a cura della Commissione esecutiva saranno consegnati alla Commissione di vigilanza prima che abbia inizio l'estrazione.

Tutti i biglietti invenduti rimarranno nulli agli effetti dell'estrazione dei premi.

I biglietti del costo di una lira concorreranno a premi per un importo complessivo di L. 150.000 così divisi:

1 da L.	100.000 L.	100.000
1 da L.	20.000 L.	20.000
1 da L.	10.000 L.	10.000
5 da L.	1.000 L.	5.000
6 da L.	500 L.	3.000
10 da L.	200 L.	2.000
50 da L.	100 L.	5.000
100 da L.	50 L.	5.000
174		L. 150.000

Al primo numero estratto verrà assegnato il primo premio di L. 100.000 (centomila), al secondo numero estratto verrà assegnato il secondo premio di L. 20.000 e così di seguito.

L'importo dei premi verrà depositato alla Banca commerciale, sede di Roma, il giorno 4 (quattro) maggio consegnando la relativa ricevuta al sig. prefetto di Roma.

I biglietti vincenti dovranno essere rimessi in tempo utile alla Commissione esecutiva in Roma in modo che in essa pervengano non oltre le ore 19 (diciannove) del 6 luglio 1918; quelli vincenti non pervenuti entro il detto termine, andranno in prescrizione e i relativi premi diverranno inesigibili.

L'importo dei premi relativi ai biglietti vincenti caduti in prescrizione unitamente alla somma dei premi riferibili ai biglietti non venduti, sarà diviso in parti uguali fra tutti indistintamente i biglietti vincenti i diversi premi, che pervennero come sopra è detto, non oltre le ore 19 (diciannove) del 6 luglio 1918.

Così l'importo totale dei premi sarà assolutamente assegnato e pagato al pubblico concorrendo ai premi della lotteria soltanto i biglietti venduti come precedentemente è stabilito.

La Commissione di vigilanza dopo aver verificato il biglietto presentato e cioè constatatane la integrità, la corrispondenza con la matrice nel numero vincente e nei contrassegni speciali; e cioè bollo, leggenda, ecc. ammetterà il biglietto stesso al pagamento che verrà subito eseguito dalla Commissione esecutiva.

I premi sono esenti da ogni tassa e saranno pagati in contanti.

I primi tre premi dovranno essere pagati in Roma personalmente al vincitore oppure a chi sia munito di una speciale procura; le altre vincite potranno essere rimesse anche a mezzo di vaglia.

L'importo dei premi dei biglietti vincenti presentati e che non venisse ritirato entro il 15 luglio 1918, verrà depositato, a cura della Commissione esecutiva presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il prefetto di Roma.

Le spese per la costituzione del deposito e successive sono a carico del vincitore.

Ogni reclamo per ritardato pagamento o per altra irregolarità sarà diretto al presidente della Commissione di vigilanza.

La Commissione esecutiva risiederà in Roma in via Aracoeli, n. 3, piano terra.

Il presidente della Croce Rossa italiana: *G. G. della Somaglia.*

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re: *Il ministro segretario di Stato per le finanze*: MEDA.

Il numero 509 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al capitolo n. 21: « Fondo da erogarsi dalla Commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, inscritto « per memoria », è assegnata la somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BISSOLATI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie dei militari alle armi » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato di lire centoventottomilioni (L. 128.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BISSOLATI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorita a Noi delegata;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da apportarsi agli ordinamenti amministrativi e tributari delle Provincie e dei Comuni del Regno.

Art. 2.

La Commissione è così composta:

Senatore prof. avv. Raffaele Perla, presidente.

Componenti:

Senatore ing. Pietro Lucca — Senatore conte Vettor Giusti del Giardino — Deputato Schanzer dott. Carlo — Deputato Riccio avv. Vincenzo — Prof. Enrico Presutti — Prof. Donato Donati — Prof. Luigi Einaudi — Dott. Francesco Zanardi — Comm. Dario Franco — Cav. don Luigi Sturzo — Cav. Gran Cr. dott. Alberto Pironti, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, e, in caso di assenza o d'impedimento, il vice direttore generale comm. Sante Franzè — Comm. dott. Leonida Ragnisco, direttore, capo divisione dei Comuni presso lo stesso Ministero — Comm. dott Francesco Rossi, direttore, capo divisione nel Ministero delle finanze — Comm. avvocato Carlo Angelo Cesare Olmo, ispettore nel Ministero delle finanze — Comm. Paolo Guerrieri, ispettore centrale di ragioneria nel Ministero del tesoro — Comm. avv. Michele Carlo Isacco, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici — Comm. avv. Salvatore D'Amelio, sostituto procuratore generale alla Corte di cassazione di Roma — Avv. prof. Annibale Gilardoni — Pasquale D'Aroma, primo agente delle imposte.

Segretari:

Cav. avv. Francesco Venuta, consigliere di prefettura — Cav. ufficiale dott. G. Battista Bianchetti, consigliere aggiunto di prefettura — Cav. dott. Antonio Stravino, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento della Commissione si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1306;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proporta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1917-1918, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 53-*bis*. « Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse della Direzione generale del traffico marittimo ecc. » lire sedicimilacinquecento (L. 16,500).

Cap. n. 61-IV. « Spese per il funzionamento della Direzione generale del traffico marittimo ecc. » lire centocinquantacinquemilacinquecento (L. 155,500).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — R. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro di concerto con i ministri dell'interno, degli esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il periodo della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, le Società esercenti pubblici servizi, le quali, almeno da due anni non distribuiscano dividendi agli azionisti e non abbiano potuto, nè possano aumentare le tariffe delle loro prestazioni al pubblico, in modo da compensarsi dell'aumento del costo della loro produzione, e che abbiano emesso obbligazioni pagabili all'estero in oro o in valuta estera, avranno facoltà di provvedere nel Regno al servizio delle obbligazioni medesime circolanti all'estero, mediante impiego di valuta legale con l'aggiunta del cambio, in misura non eccedente L. 125 per ogni cento lire in oro o valuta estera equiparata.

L'esercizio di tale facoltà sarà subordinato al previo accertamento, da parte del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello dell'interno, che la Società, la quale intenda avvalersene, si trovi nelle condizioni indicate nella prima parte del comma precedente.

Accertata l'esistenza di tali condizioni, la Società dovrà depositare, alla scadenza di ciascun semestre, una somma in valuta legale alla pari corrispondente

alla media dei suoi pagamenti effettivi all'estero durante gli ultimi tre semestri in cui provvide al servizio delle sue obbligazioni, più il cambio, in ragione del 25 0[0, presso un Istituto di emissione del Regno, che essa incaricherà del servizio delle obbligazioni medesime.

Il portatore delle obbligazioni all'estero avrà tuttavia facoltà di richiedere che il pagamento nella valuta estera sia rinviato a un anno dopo la pubblicazione della pace; e in tal caso la Società debitrice sarà tenuta a corrispondere, per il tempo della proroga, gli interessi in oro o nella valuta indicata nelle obbligazioni sulla somma dovuta nella misura del 5 per cento all'anno.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli estratti, di cui nei precedenti commi, saranno sottoposti all'applicazione dell'*affidavit*, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956.

Art. 2.

Qualora le Società considerate nell'articolo precedente abbiano obbligazioni pagabili in oro anche entro il Regno, saranno a queste applicabili le disposizioni dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023.

Tali disposizioni saranno pure applicabili alle obbligazioni pagabili in oro nel Regno che siano state emesse dai Consorzi di bonificazione o di irrigazione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SONNINO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

I MINISTRI

PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA E PER LE COLONIE

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

In esecuzione della disposizione dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374;

Decretano:

Art. 1.

Le polizze di assicurazione di L. 1500, completamente liberate, che l'Istituto nazionale è autorizzato ad emettere in forza dell'art. 1 lett. *a)* del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, a favore degli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, sono devolute:

1° agli ufficiali appartenenti ad unità delle varie armi combattenti dislocate tra la linea più avanzata del fuoco di fucileria e quella costituita dalle sedi di comandi di brigata di fanteria inclusi o che, trovandosi nel raggio di azione efficace del cannone, siano già assegnati ad entrare nella zona del fuoco di fucileria, nonchè agli ufficiali appartenenti a reparti di artiglieria e del genio partecipanti ad effettive operazioni di guerra nel raggio di azione del cannone;

2° agli ufficiali del personale navigante appartenenti a sezioni o squadriglie di aviazione, quando partecipino ad azioni offensive, di osservazione o di collegamento in zona di operazioni.

Art. 2.

Le polizze miste di L. 5000 di cui all'art. 1, lettera *b)*, del citato decreto Luogotenenziale 7 marzo, saranno devolute soltanto a tutti gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito che da almeno un anno si trovino nelle condizioni indicate ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Agli effetti del computo del suddetto periodo utile per il conseguimento di dette polizze di L. 5000, saranno cumulati i periodi di effettivo servizio prestati presso le unità ed i reparti combattenti, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè i periodi di degenza in seguito a ferite riportate in combattimento.

Per la riduzione sul capitale assicurato, da farsi a norma dei capoversi terzo e quarto dell'art. 2 del succitato decreto Luogotenenziale 7 marzo, il valore capitale della pensione liquidata a carico degli enti indicati nel citato capoverso terzo sarà determinato in base alle tabelle di rendite vitalizie adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate a norma dell'art. 2 capoverso ultimo della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Art. 3.

Resteranno sospesi gli effetti della polizza di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, nei casi:

a) di denunzia di diserzione dell'ufficiale assicurato;

b) di prigionia di guerra dell'ufficiale assicurato.

Cessato lo stato di guerra ed eseguito l'accertamento delle cause determinanti la prigionia e qualora risulti che la prigionia sia avvenuta per cause di forza maggiore e quindi indipendentemente dalla volontà dell'ufficiale assicurato, la polizza riprenderà senza altro i suoi effetti;

c) di convocazione del Consiglio di disciplina per procedimento a carico dell'ufficiale assicurato.

Qualora sia pronunziato verdetto assolutorio la polizza riprenderà subito dopo il suo pieno vigore.

Art. 4.

La polizza di assicurazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, sarà di pieno diritto annullata nei casi:

a) di condanna dell'ufficiale assicurato per parte di un tribunale di guerra alla pena della reclusione militare o ad altra pena più grave. Spetta agli avvocati militari di trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni un estratto della sentenza di condanna;

b) di rimozione in seguito a pronunziato del Consiglio di disciplina e conseguente eliminazione dai ruoli, debitamente confermate dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Una speciale Commissione nominata dal capo di stato maggiore dell'esercito e della quale farà parte un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deciderà con deliberazione definitiva e non suscettibile di appello o altro qualsiasi gravame, delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni di cui al decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, e in dipendenza della applicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma per conto e nello interesse dello Stato di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per tale gestione.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1918 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 aprile 1918.

NITTI — CIUFFELLI — ZUPELLI — DEL BONO — BISSOLATI — COLOSIMO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, concernente l'approvvigionamento di calzature per la popolazione civile;

Ritenuta la necessità di controllare la produzione di calzature nazionali destinate alla popolazione meno abbiente e la opportunità di facilitare l'acquisto al pubblico di speciali tipi di calzature economiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero ha facoltà di collaudo delle calzature nazionali mediante l'ispettore tecnico dei calzaturifici, o altro personale tecnico a ciò incaricato. Detti collaudi saranno effettuati presso le rivendite autorizzate, i magazzini regionali e gli stessi calzaturifici.

Art. 2.

Le calzature nazionali che saranno trovate non corrispondenti per qualità o confezione ai tipi stabiliti, saranno marcate con la dicitura « rifiutate ».

Il calzaturificio, cui appartengono le calzature nazionali rifiutate, salvo le altre sanzioni stabilite dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127, dovrà sostituirle a sue spese con un uguale quantitativo di calzatura nazionale confezionata secondo i tipi e le norme stabilite entro il termine di tempo, che sarà di volta in volta indicato dal Ministero.

Art. 3.

Le calzature nazionali rifiutate, di cui all'articolo precedente, resteranno a disposizione del Ministero, che potrà destinarle ad Istituti di beneficenza contro pagamento del prezzo di stima da versarsi al « Fondo calzature nazionali » istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Detta somma, detratte le spese di imballaggio, di spedizione, di collaudo, ecc. potrà essere accreditata al calzaturificio dopo che abbia effettuato la sostituzione delle calzature rifiutate.

Art. 4.

La risoluzione di qualsiasi contestazione che potesse sorgere tra fabbricanti e rivenditori di calzature nazionali o magazzini regionali è demandata al Ministero con giudizio definitivo.

Art. 5.

Il Ministero ha facoltà di prescrivere ai calzaturifici la produzione di determinati quantitativi e tipi di calzature economiche di guerra da porsi in vendita al libero commercio al prezzo stabilito dal Ministero stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 aprile 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Rende noto:

che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie, puntata n. 1-2 del gennaio-febbraio 1918, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dello stesso Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1918.

Roma, 25 aprile 1918.

COLOSIMO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 14 aprile 1918:

Mezzacapo Alberto, ordinatore-distributore di 4ª classe nelle biblioteche governative, è prorogata l'aspettativa per infermità, dal 1° aprile 1918 al 18 gennaio 1919, con l'assegno di annue L. 1587,50.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con decreto Luogotenenziale del 17 marzo 1918:

Guida Alfredo, applicato di 3ª classe nelle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° marzo stesso e per la durata di un altro mese.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 aprile 1918, in Villarosa di Colonnella, provincia di Teramo, fu attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Colonnella.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Carugati Giovanni di Arrighi Angelo, soldato, L. 630 — Melchiorre Maria di Ammazzalorso Giorgio, id., L. 630 — Coniglia Maria di Andrieli Lorenzo, id., L. 630 — Profeti Gioffredo, orf. di Profeti Gioacchino, id., L. 630 — Corbetta Bianca di Panseri Walter, caporale, L. 840 — Samela Maria di De Carlo Leonardo, soldato, L. 630.

Bertoli Agostina di Gritti Francesco, soldato, L. 630 — Masetti Cecilia di Zanarini Gaetano, id., L. 680 — Guerri Maria di Marcelli Battista, id., L. 630 — Boccardi Maria di Massolo Giovanni, id., L. 630 — Tolotta Francesca di Viscomi Giuseppe, id., L. 630 — Cesari Antonia di Scanzani Luigi, id., L. 680 — Levis Rosa di Acquadro Luigi, id., L. 630 — Albanese Carmela di Calì Libertino, id., L. 680 — Luvolini Elisabetta di Rizzardi Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Caridi Giovanna di Interdonato Cosimo, soldato, L. 630 — Patriarca Giovanna di Cossettini Antonio, id., L. 680 — Bonanno Carmela di Arena Salvatore, id., L. 630 — Brianti Sebastiana di Sorano Sebastiano, id., L. 630 — Billia Maria di Grassi Turico, id., L. 680 — Guarducci Elvira di Noccioli Primo, id., L. 630.

Tommasi Delizia di Meli Salvatore, soldato, L. 630 — Cattaneo Irene di Rampoldi Giovanni, id., L. 630 — Miniervino Teresa di Cavaliere Pasquale, id., L. 730 — Romeo Annunziata di Pizzimenti Domenico, id., L. 630 — Gentile Concetta di Torelli Vitale, id., L. 630 — Caffi Carolina di Sigalini Luigi, id., L. 630 — Bernardi Maria di Galliani Giacomo, id., L. 630 — Caneschi Laura di Berneschi Giuseppe, id., L. 630 — Cortimiglia Biagia di Dilluvio Simone, id., L. 680 — De Francesco Virginia di Rispoli Rocco, id., L. 630 — Bozzini Maria di Bacecci Oreste, id., L. 420 — Bonaventura Adele di Paparozzi Giacomo, id., L. 630 — Fagnani Esterina di Poggi Pietro, id., L. 630 — Croce Maria di Uberti Luigi, caporale, L. 940 — Leonardi Angela di Platania Giuseppe, soldato, L. 630 — Rizza Elisabetta di Prestia Pantaleone, id., L. 630 — Prati Luigia di Rolando o Rolandi Andrea, sergente, L. 1120 — Miraglia Maria di Spitaleri o Spitalieri Francesco, soldato, L. 630.

Checchin Amabile di Vettorazzo Giuseppe, soldato, L. 630 — Frisina o Fresina Fortunata di Giammello Calogero, id., L. 680 — Bonanno Maria di Sangiorgio Giuseppe, sergente, L. 1120 — Boschero Lucia di Marchetto Giuseppe, soldato, L. 630 — Paglianiti Maria di Ranieli Giuseppe, id., L. 630 — Maccarone Antonia di Prestia Domenico, id., L. 630 — Strangio Caterina di Tallarida Domenico, id., L. 680 — De Silvestro Giuseppina di Calchera Be-

niamino, sold., L. 630 — Gasparetti Rosa di Ferrari Egidio, id., L. 480 — Segala Luigia di Fainelli Massimino, id., L. 730 — Vitantonio Addolorata di Iannitto Alessandro, id., L. 630 — Di Luca Maria di Cusati Antonio, id., L. 730 — De Martino Anna di Amoroso Vincenzo, id., L. 630 — Mamone Vittoria di Demasi Francesco, id., L. 630 — Criteili Antonia di Paone Antonio, id., L. 630 — Como Liboria di Messida Mariano, id., L. 680 — Di Francesco Filippa di Lo Coco Francesco, id., L. 680 — Dell'Oro Maria di Parmigiani Emilio, caporale, L. 940.

Mediani Argenta di Dallari Luigi, soldato, L. 630 — Marzo Maria di Spedicate Oronzo, id., L. 630 — Minervini Felicia di Squea Angelo, id., L. 630 — Pucci Adele di Toffanin Giulio, id., L. 680 — Villani Cesarina di Cignoli Giuseppe, caporale, L. 990 — Ferrero Domenica di Asteggiano Tommaso, caporal maggiore, L. 840 — Di Pasquale Margherita di Mughetto Salvatore, soldato, L. 630 — Chiavazza Francesca di Moretto Francesco, id., L. 630 — Enciro Emma di Gloria Gennaro, id., L. 630 — Carmelitano Luisa di Benvenuto Pietro, id., L. 630 — Bongiorno Leonarda di Miranda Francesco, id., L. 680 — Amelli Teresa di Pellegrini Pietro, id., L. 630 — Forliti Assunta di Paesani Simone, id., L. 630.

Cricca Mariantonia di Morrone Giuseppe, soldato, L. 630 — Alberti Violetti di Carenini Pietro, id., L. 630 — Rizzo Maria di Paiano Salvatore, id., L. 630 — Mariotti Delia di Romagnoli Domenico, id., L. 630 — Romandino Rosaria di Cimato Fortunato, id., L. 630 — Di Marco Anna di De Angelis Francesco, id., L. 630 — Mileo Giuseppina di De Lorenzo Francesco, id., L. 630 — Massimini Marianicola di Zarigutti Pietro, id., L. 630 — Mandrioli Maria di Bottazzi Angelo, id., L. 630 — Zambruni Dircea di Eri Giovanni, id., L. 630 — Cocro Borga Teresa di Broardo Chiaffredo, id., L. 630.

Giudici Aristea di Bonazza Agostino, soldato, L. 630 — Barbieri Anna di Bertoli Giovanni, id., L. 630 — Corbella Giulia di Bianchi Antonio, id., L. 630 — Puddu Cristina di Ligas Luigi, id., L. 630 — Clerici Lucrezia di Galeazzi Eugenio, id., L. 630 — Achilli Faustina di Scarscifoni Giulio, id., L. 630 — Manuto Filomena di Musto Antonio, id., L. 630 — Lancia Ermenegilda di Caneponi Ercole, id., L. 630 — Savaiano Domenica di Virgilio Abele, id., L. 630 — Boncristiano Antonia di Carbonella Antonio, id., L. 630 — Parigi Caterina di Bettera Cesare, id., L. 630 — Lamberti Rosa di Lamberti Antonio, id., L. 630 — D'Ortenzio Lucia di Bonanni Antonio, id., L. 630 — La Torre Giuditta di Salvia Laviero, id., L. 630.

Gonzaga Cesira di Manghi Amadio, soldato, L. 680 — Mazzini Giuditta di Montanari Lazzareno, id., L. 630 — Pennella Vincenza di Di Leo Carmine, id., L. 630 — Rossi Olimpia di Rossi Generoso, id., L. 630 — Bandu Rita di Dedda Giuseppe, id., L. 630 — Nacci Amalinda di Colonaci Cesare, id., L. 630 — De Rosa Palma di Errichiello Ciro, id., L. 630 — Imetti Clementina di Panelli Maggiorino, id., L. 630 — Ghisi Stellina di Capiluppi Cesare, sergente, L. 1170 — Casani Fulvia di Passani Italo, soldato, L. 630 — Macchi Maria di Luppi Andrea, id., L. 680 — Forte Elena di Forte Carmine, id., L. 630 — Righetti Rosa di Tonelli Gettulio, id., L. 630.

De Palma Nunzia di Camillo Vito, soldato, L. 630 — Di Palma Filomena di Caterina Domenico, id., L. 630 — Antifora Lucia di Pagagni Mauro, id., L. 780 — Morganti Beatrice di Castagna Amilcare, id., L. 630 — Ghironzi Lucia di Morelli Paolo, id., L. 680 — Garofi Maria di Marisca Antonio, caporale, L. 840 — Belotti Maria di Ruggeri Giosuè, soldato, L. 680 — Leone Maria di Baldesarra Valentino, id., L. 630 — Formenti Irma di Mauro Eugenio, tenente, L. 1500 — Biaggi Corinna di Carmignani Apelio, soldato, L. 630 — Montalto o Montaldo Maria di Gentile Antonio, id., L. 830 — Dorito Maria di Carè Giuseppe, id., L. 630 — Pacifico Maria di Casciano Michelangelo, id., L. 630 — Pantalone Lucia di Di Renzo Luigi, id., L. 630 — Agostini Margherita di Muneroni Pietro, id., L. 630 — Bardelle Ernesta di Fabbio Vittorio, id., L. 680.

Brugnera Maria di Gescon Leonardo, soldato, L. 780 — Albarro Maria di Cirfera Sebastiano, id., L. 630 — Magni Rachele di Mapelli Agostino, id., L. 630 — Borghi Ines di Paolini Arturo, id., L. 630 — Assirelli Livia di Metri Giovanni, id., L. 730 — Liberini Angela di Franzoni Angelo, id., L. 630 — Basile Maria di Iacobucci Carlo, id., L. 630 — Giorgi Erminia di Vannucci Luigi, id., L. 630.

(Continua).

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 20 aprile 1918, da valere dal giorno 22 al giorno 28 aprile 1918: L. 167,26.

Roma, 21 aprile 1918

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 25 aprile 1918

Presidenza del presidente MANFREDI
e poi del vice-presidente PATERNÒ.

La seduta è aperta alle ore 15.

DI PRAMPERO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Dà lettura della interrogazione del senatore Canevaro al ministro delle finanze « per sapere se l'esonero dal contributo personale straordinario di guerra debba, come appare doveroso, essere concesso anche a coloro che abbiano avuto un figlio morto nella guerra libica o riformato per cause inerenti alla guerra stessa ».

INDRI, sottosegretario di Stato per le finanze. La questione fu studiata dal Governo nella promulgazione del decreto 1° ottobre 1917; e fu risoluta in senso negativo per due considerazioni, l'una che riguarda la natura, l'altra che riguarda lo scopo del contributo.

Legge la relazione Ministeriale che precede quel decreto nella quale sono svolte quelle considerazioni.

Dalla relazione derivano due conseguenze: che il contributo ebbe lo scopo di creare un nuovo cespite per la presente guerra, e che le esenzioni furono considerate in rapporto a tale scopo e limitate a coloro che avevano partecipato alla presente guerra, la quale non può avere confronto con le precedenti.

Il criterio del senatore Canevaro non può essere accolto perchè ferirebbe tutta la economia di quel decreto ed aprirebbe il varco ad altre eccezioni, per altre guerre, per esempio, per quella eritrea.

La nazione sente gratitudine verso tutti coloro che hanno combattuto; ma l'eccezione per un contributo istituito per la guerra attuale non può riguardare che coloro i quali hanno partecipato ad essa.

Confida che di queste spiegazioni vorrà dichiararsi soddisfatto il senatore Canevaro, specialmente per la gravità del contenuto delle spiegazioni stesse (Bene!).

CANEVARO. Non può dichiararsi soddisfatto.

I confronti di cui ha parlato il sottosegretario di Stato per le finanze cadono di fronte alla moralità, al principio di giustizia.

illustra con un fatto questo suo assunto.

Al principio della guerra libica, primo a morire per la patria, eroicamente, fu Riccardo Grazioli, giovane tenente di vascello.

La salma ebbe onori; ed il ricordo del giovane eroe fu perpetuato in Roma con un monumento, come esempio alla gioventù romana.

Il padre, che pure è pronto a pagare nel modo più largo i tributi necessari alla patria, ora deve subire la mortificazione di pagare il contributo di guerra perchè non ha altri figli che oggi possano combattere.

Ciò gli sembra ingiusto dal punto di vista del sentimento e del vero patriottismo e si augura che il ministro delle finanze rifletterà meglio sull'argomento (Bene!).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della scuola normale » (N. 8-*bis*-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu rimandato alla seduta odierna il seguito della discussione generale.

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica. Risponde al senatore Mazzoni su di un punto che forse ieri non chiari abbastanza. Per le disposizioni scolastiche vigenti, la geografia fisica è di competenza del professore di scienze fisiche, come il più adatto ad impartirne l'insegnamento agli scolari.

Assicura che i programmi che verranno disposti saranno estesi a seconda dei bisogni che si creeranno col nuovo ordinamento della scuola normale.

Di più, un emendamento dell'Ufficio centrale, da lui accolto, raggruppa altrimenti la matematica e le scienze fisiche, distaccandone le scienze naturali.

È d'accordo col senatore Mazzoni e con i geografi che debbasi dare alla geografia il più ampio sviluppo; questa è la corrente. Non dobbiamo dimenticare anche per la geografia l'obbiettivo particolare della scuola normale. Non vi può essere contrasto tra la corrente geografica e la didattica.

Al senatore D'Ovidio risponde che l'osservatorio dal quale guarda è molto alto come conviene agli apostoli della cultura superiore; noi invece parliamo di maestri più modesti, e bisogna ad essi adeguarsi.

Rispetto all'obbiezione mossa sull'insegnamento di varie materie affidato ad un solo insegnante anzichè a parecchi, replica che la tabella *C*-1 limita ad un quadriennio il corso nel quale un solo professore accompagna di anno in anno la scolaresca, e cioè dal terzo al settimo anno, mentre per il primo biennio vi è un insegnante apposito.

Non concorda col criterio del senatore D'Ovidio per il quale alcuni alunni imbroccherebbero un insegnante ottimo, altri uno mediocre, altri uno evidentemente pessimo; egli pensa e crede che le condizioni attuali dell'insegnamento lascino la scelta solo tra gli insegnanti buoni ed i migliori.

Del resto, l'esperimento dato dalle scuole caratterizzate dall'insegnante unico, come il ginnasio e l'Istituto tecnico per la lingua italiana, giustifica la speranza, anzi la fiducia, che l'insegnante unico produrrà ottimi frutti anche nell'insegnamento magistrale. E se l'insegnante risenta di qualche deficienza didattica, questa sarà ricompensata nella scuola dalla famigliarità che sorgerà tra lui e gli alunni.

Riconferma rispetto all'insegnamento della geografia che quel tanto di geografia storica e descrittiva che è nei programmi dell'Istituto magistrale, non può eccedere la competenza dell'insegnante d'italiano e lo sforzo che chiunque può fare.

Conviene che ogni legge turba degli interessi intellettuali costituiti, e questa ragione di disagio è manifesta nella contraddittorietà delle critiche saltuariamente mosse al disegno di legge. Ma fra breve i nostri insegnanti, dei quali è ammirabile l'abnegazione e l'affetto per la scuola, comprenderanno che il loro turbamento non è tale da renderli nemici del nuovo istituto, di cui diventeranno benefici collaboratori.

Il senatore Mazzoni gli ha chiesto se l'indirizzo della scuola sia colturale o professionale. È lieto di riaffermare che l'Istituto magistrale è diretto a fornire all'allievo maestro e alla allieva maestra un corredo di coltura ed un abito spirituale per impartire i rudimenti del sapere e creare gli stimoli di una morale e civile condotta. L'Istituto è di coltura generale a fini di professione magistrale.

Già, come disse, l'oratore pensa ad un Istituto femminile di cultura; ma intanto non sa distinguere l'insegnamento che diamo alla maestra da quello che diamo alla madre di famiglia. Ne avremo un risultato mirabile per la educazione dei figli e per l'elevamento nazionale. Questo dell'Istituto magistrale non è che un passo urgente, forse il primo; non certamente l'ultimo.

La scuola normale, così com'è oggi, non ha più credito nella vita. La legge in discussione, come tutte le leggi, non può essere perfetta perchè codifica il momento che passa, ma basta che risponda ai fini per cui fu fatta.

Egli crede che vi risponda.

Con essa in primo luogo ha voluto pensare ai maestri: al resto si deve pensare, non già in seguito, ma immediatamente (Approvazioni vivissime).

Per l'interpellanza del senatore Levi Ulderico.

ZUPELLI, ministro della guerra. Dichiara di essere pronto a rispondere alla domanda di interpellanza del senatore Ulderico Levi, ieri annunciata, nella seduta di domani.

LEVI ULDERICO. Consente e ringrazia.

(Così rimane stabilito).

Ripresa della discussione.

FOÀ, relatore. Risponderà ad alcune osservazioni che furono rivolte a lui personalmente.

Il senatore Mazzoni si è meravigliato che l'oratore abbia, senz'altro, accettato l'articolo 1 del disegno di legge; ed ha ricordato una propaganda fatta dall'oratore in merito ai rapporti dei due sessi, soprattutto per ciò che riguarda la vita morale.

Tale propaganda egli riprenderà dopo la guerra, poichè la guerra ha dimostrato che essa è oggi ancora più necessaria.

La disposizione contenuta nell'art. 1° non tocca il principio generale della coeducazione di altri ordini di scuole, che non siano le scuole normali. È una questione sperimentale, non filosofica.

Se è vero che nelle scuole medie gli alunni dei due sessi si abituano alla coeducazione dalla prima fino all'ultima classe, senza che ne sorgano, almeno come sinora ha dimostrata la esperienza, gravi inconvenienti, per le scuole normali invece, specialmente per quelle di alcuni centri, sono avvenuti fatti che illuminano.

La scuola normale raccoglie elementi di diversa età, di diversa provenienza, di diversa preparazione culturale e diversa classe sociale. Ciò produce danni, e basta la possilità dimostrata di dolorosi avvenimenti, perchè ci si debba porre la domanda se sia opportuna la coeducazione nelle scuole normali. Si è quindi stabilito nel disegno di legge che le scuole normali dovranno essere o maschili o femminili.

Tale disposizione urta certamente contro interessi prestabiliti, giacchè in certi luoghi la legge aveva concesso la scuola mista. Ora, per tener conto di questi interessi, si è stabilito che l'applicazione della legge sarà graduale. E si lascia tempo alle singole località per adattarsi al nuovo ordinamento, poichè le scuole miste cesseranno di esistere entro un quinquennio dall'approvazione della legge.

Alcune città, per esempio, Tivoli e Ferrara, ove l'elemento femminile che frequenta la scuola normale è di molto superiore a quello maschile, hanno chiesto di poter trasformare le loro scuole normali in femminili. Onde un articolo del disegno di legge concede che, quando le condizioni locali lo consiglino, possa farsi la trasformazione della scuola mista in scuola femminile.

Sin dal principio, quando si affacciò la questione della coeducazione, si levarono nel mondo pedagogico dubbi sulla opportunità didattica della coeducazione; ed ora, dopo dieci anni di espe-

rienza, non sappiamo che cosa pensino le famiglie e i docenti della coeducazione nelle scuole medie, classiche e tecniche; nessuno ne parla.

Non è così in Francia, ove una Commissione extra-parlamentare, promossa dalla *Revue Internationale de l'enseignement*, si è pronunciata a grande maggioranza per la separazione delle scuole. Ad ogni modo, quello della coeducazione non è un problema definito; da noi sin dal principio si è plaudito alla coeducazione, e ci siamo riservati di esperimentarla.

Insisto poi sull'opportunità della disposizione del disegno di legge che abroga la coeducazione nelle scuole normali.

E risponde al senatore D'Ovidio, che parlò contro l'invasione e il predominio della pedagogia nelle scuole normali attuali. Il senatore D'Ovidio si è battuto contro il vecchiume, ed ha fatto bene; ma non ha tenuto abbastanza conto dello stato delle cose.

Nelle normali avevamo un bagaglio, che sovraccaricava gli alunni, di storia pedagogica e di sistemi astratti, col sottinteso che, fatti gli esami, allo allievo non sarebbe rimasto nulla nel cervello. Ma non bisogna esagerare.

Sarebbe doloroso che l'eco riassuntiva di un'alta discussione sulla scuola normale fatta in Senato fosse quella di una denigrazione e di uno scherno, senza riserve, della pedagogia.

Accenna al movimento pedagogico che esiste nel paese, inteso a fondere tutte le tendenze nuove della pedagogia pratica per riformare il nostro modo di pensare circa l'educazione del bambino. Molte volte lo studio del bambino è stato dimenticato dalla pedagogia per abbandonarsi a ragionamenti astratti sovra grandi sistemi filosofici di pedagogia.

Occorre invece adottare metodi pratici, e in questa direzione abbiamo due tentativi, che l'oratore non vuol giudicare come definitivi o superiori, e che furono adottati all'estero; allude al metodo Montessori per l'asilo infantile, e al metodo della scuola rinnovata basata sull'obbiettività dell'insegnamento.

Oggi in fatto di pedagogia si è meno scettici e si crede che essa abbia diritto al rispetto e debba formare uno dei centri dell'insegnamento della scuola normale.

È d'accordo col senatore Maggiorino Ferraris, che occorre provvedere sufficientemente ai molti bisogni della scuola; si dovranno ottenere da un ministro del tesoro le molte centinaia di milioni che occorrono per il riordinamento di tutte le scuole, ed è questo uno dei problemi più urgenti del dopo guerra, perchè la guerra ha sospeso, ha abbassato, distrutto la scuola.

E' stato fatto un primo passo con l'istituzione di gabinetti di fisica e di chimica per avvicinare la scienza all'industria, nell'interesse economico del paese; ma molto ancora occorre fare.

Dà poi ragione degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale ad alcuni articoli.

Rileva, all'art. 1, in fine del primo periodo, un errore di stampa; deve dirsi « maschili o femminili » e non « maschili e femminili ».

Richiama poi l'attenzione sulla riforma che si vuol compiere con l'emendamento all'art. 2, con la trasformazione delle scuole in Istituti magistrali, nell'aspettativa che l'altro ramo del Parlamento compia la trasformazione del corso popolare, come complemento della scuola normale.

Comprende l'interesse di ogni ordine di cittadini per l'insegnamento agrario; il quale, secondo il disegno di legge in discussione, potrà esser fatto durante il settimo anno scolastico dal principio alla fine di questo.

L'educazione agraria che si chiede non deve confondersi con quanto occorre per formare un agricoltore.

Per l'igiene poi ci vuole una competenza specifica, con modesto laboratorio, con modesto museo e con visite ad Istituti.

Quanto all'educazione fisica, occorre che gli insegnanti abbiano il diploma rilasciato dall'Istituto di magistero, che siano scelti per concorso, ed abbiano diritto al passaggio di ruolo. Crede che il ministro accetterà tale voto dell'Ufficio centrale, almeno come raccomandazione.

Chiarisce il raggruppamento delle scienze, per il quale da una parte si hanno la matematica e le scienze fisiche, e dall'altra le scienze naturali.

Il disegno di legge in discussione vuol dare valore educativo al lavoro; ed è perciò che richiede ai maestri una preparazione culturale del lavoro.

In tutta Europa, e soprattutto in America, vi è un movimento che riguarda il lavoro dal punto di vista psicologico. Si vuole ottenere che l'operaio col minimo dispendio di forza e di tempo possa fare il miglior lavoro, dia il maggior rendimento.

Nota che il Magistero del lavoro ha un carattere di provvisorietà ed è puramente sperimentale, tantochè le tabelle non richiedono nemmeno un professore di ruolo.

Per parecchio tempo l'oratore fu contrario a questo Magistero del lavoro, ma, dopo che egli lo ebbe studiato a fondo, ne è divenuto fautore e confida nei vantaggi che ne potrà trarre.

Dà infine ragione del seguente ordine del giorno concordato col ministro dell'istruzione pubblica:

« Dopo l'approvazione del disegno di legge sulla riforma della scuola normale di cui uno dei capisaldi è costituito dal raggruppamento di alcune cattedre e particolarmente di quelle di italiano, di storia e di geografia, l'Ufficio centrale fa voti perchè si proceda sollecitamente alla riforma delle scuole che ne preparano gli insegnanti, e tra queste richiama in modo particolare l'attenzione del ministro sugli Istituti superiori di Magistero femminile ».

A nome dell'Ufficio centrale ringrazia il ministro per avere insistito nella presentazione di questo disegno di legge, e ringrazia anche il Ministero dell'istruzione pubblica in genere, perchè egli fu testimone dello zelo dei suoi funzionari.

Confida nell'approvazione del disegno di legge che riuscirà benefico per la scuola. (Approvazioni vivissime e congratulazioni).

Presentazione di relazioni.

SCIALOJA. A nome della Commissione di finanze, presenta la relazione ai disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti: *a*) Num. 1026 del 22 settembre 1914 col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-1915 nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; *b*) Num. 1244 del 1° novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; *c*) Num. 1245 del 22 ottobre 1914 per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del 1906;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, num. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1037, che determina i Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *i*) e all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane.

DE CUPIS. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916.

DELLA TORRE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del R. decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia.

Presidenza del vice-presidente PATERNÒ.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Essendosi chiusa la discussione generale, si comincierà quella degli articoli.

CARLO FERRARIS. All'art. 1. Osserva che non è « il corso », ma « l'Istituto » che può essere maschile o femminile, quindi propone la correzione seguente:

« L'Istituto magistrale ha il fine di preparare i maestri delle elementari e popolari e può essere maschile o femminile. Il corso dura normalmente 7 anni ».

BERENINI, ministro della istruzione pubblica e FOÀ, relatore, accettano.

DEL GIUDICE. Vorrebbe si conservasse l'appellativo di « scuola normale » che è tradizionale da 60 anni, anzichè l'altro di « Istituto magistrale » che dà l'illusione di un contenuto più complesso.

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica. Scuola normale è il corso dei tre anni che segue alle complementari; « Magistrale » è più concreto che « normale ».

DEL GIUDICE. Propone allora che si dica: « scuola magistrale ».

BERENINI, ministro della pubblica istruzione. Insiste che si conservi il titolo di: Istituto magistrale.

L'emendamento del senatore Del Giudice, messo ai voti, non è approvato.

Si approva l'articolo primo.

Senza discussione si approva l'articolo secondo.

DELLA TORRE. All'articolo terzo, terzo comma: « nell'ultima classe si fa il tirocinio nella scuola elementare e popolare e nel giardino di infanzia » vorrebbe che tale tirocinio potesse, a discrezione dei direttori delle scuole normali, essere fatto anche negli anni precedenti.

Ricorda che alcune forme di assistenza spontanea ai bambini sorte durante la guerra, come i « nidi », hanno dimostrato nella signorina adolescente qualità e attitudini materne.

Date le condizioni psicologiche delle generazioni nate e cresciute in un periodo di convulsioni come l'attuale, crede utile che questa forma di Croce Bianca debba avere la più larga diffusione possibile, soprattutto nelle scuole.

CIAMICIAN. È favorevole al raggruppamento degli insegnamenti per ragioni didattiche, ed approva il modo come esso è stato proposto nell'art. 3 del disegno di legge, specialmente per la matematica e per la fisica.

Crede che l'insegnamento degli elementi di geografia fisica potrebbe essere affidato al professore di scienze naturali.

È stato detto che gli studenti di lettere non hanno un insegnamento speciale di geografia e quindi non sono sufficientemente preparati per insegnare nelle scuole medie questa materia.

Qualche cosa di analogo accade anche per l'insegnamento della chimica nei Licei; ed egli, in sede di discussione del bilancio dell'istruzione pubblica, ebbe già a raccomandare che si istituisca uno speciale corso per coloro che si laureano in fisica e che poi debbano insegnare nei Licei anche la chimica.

SCIALOJA. Crede che nella scuola normale si possano facilmente raggruppare le materie, quando vi sia tra esse una grande affinità obbiettiva e le attitudini mentali dell'insegnante siano consone alle diverse materie.

Ha gravi dubbi circa l'opportunità del raggruppamento degli insegnamenti di italiano, di storia e geografia; ed è contrario a tale raggruppamento per ragioni sostanziali.

La lingua e la letteratura italiana debbono avere nella scuola normale una posizione eminente; sono materie che richiedono nell'insegnante una notevole capacità artistica, oltrechè grammaticale e lessicale, una grande devozione alla scuola e molto tempo da disporre per la correzione dei compiti. Ora, il raggruppamento di queste materie porterà, in molti casi, il sacrificio della lingua italiana in confronto alla storia e alla geografia.

Il disegno di legge non istituisce una scuola magistrale astratta, ma una scuola che deve entrare in azione al più presto, e quindi deve valersi degli insegnanti che esistono. Ora, nelle nostre facoltà di lettere, come è stato detto e ripetuto, non si formano gli insegnanti di lettere, storia e geografia, bensì gli insegnanti di lettere o gli insegnanti di storia; di geografia, purtroppo, non se ne parla. È quindi gli inconvenienti del raggruppamento si aggraveranno, dovendo affidarsi le varie materie ad un insegnante che sarebbe idoneo per l'una e non per le altre.

Non propone alcun emendamento all'art. 3, nel quale si delinea semplicemente il programma obbiettivo delle materie, e quindi non si pregiudica la questione; proporrà peraltro un emendamento all'art. 19 che determina il raggruppamento.

FOÀ, relatore. La raccomandazione fatta dal senatore Della Torre che il tirocinio nella scuola elementare e popolare e nel giardino d'infanzia possa esser fatto, a discrezione dei direttori delle scuole normali, anche negli anni precedenti a quello stabilito nel disegno di legge per il tirocinio, può meritare l'attenzione dell'Ufficio centrale; ma non è senza pericolo l'accettarla, perchè in tal modo nell'Istituto magistrale si aumenterebbe il periodo del tirocinio a detrimento di quello dedicato alla cultura.

Quanto alla raccomandazione di creare una Croce Bianca per bambini nevrotici in seguito alle emozioni provate per i fatti di guerra, occorre prima raccogliere dei dati statistici; poi si potrà provvedere per mezzo di iniziative private; ma non si può introdurre nel disegno di legge, che ha carattere di stabilità, una previdenza d'indole temporanea, come l'istituzione di questa Croce Bianca.

Attende di conoscere i termini dell'emendamento che il senatore Scialoja ha annunziato all'art. 19.

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica. Ringrazia il senatore Ciamician, e fa notare che si tornerà a parlare dell'emendamento accennato dal senatore Scialoja quando verrà in discussione l'art. 19.

Crede che possa essere accolta in sede di regolamento la raccomandazione del senatore Della Torre, che nulla muta al disegno di legge, rimanendo sempre ultimo l'anno di tirocinio.

SCIALOJA. Non propone emendamento all'articolo terzo; in via di coordinamento questo potrà essere modificato in rapporto all'art. 19.

DELLA TORRE. Anch'egli fa delle riserve in relazione all'articolo 19.

PRESIDENTE. Con tali riserve, pone ai voti l'articolo terzo.

È approvato.

Senza discussione è approvato l'art. 4, emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

VOLTERRA. All'articolo 5, vorrebbe si dicesse alla terza riga « fatta eccezione per quelle di matematica, scienze fisiche e naturali, ecc. ».

FERRARIS CARLO. Vorrebbe che infine del primo periodo dello stesso articolo si chiarisse di quali scienze s'intende parlare.

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica. Ricorda che è stato fatto l'abbinamento della matematica e delle scienze fisiche, distaccate dalle scienze naturali.

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Vorrebbe si aggiungesse « di scienze naturali e matematiche nel corso popolare che siano affidati ai singoli insegnanti ».

VOLTERRA. Si associa alla proposta del senatore Polacco.

FOÀ, relatore. Il ministro ha spiegato quel che sarà il domani, secondo l'art. 19-*bis*; ed il professore di fisica, in questo domani, insegnerà anche la matematica, la quale per il tirocinio dovrà essere molto elementare. Non si possono fare altre eccezioni per non rovinare il tirocinio.

BODIO, dell'Ufficio centrale. Propone che sia rinviata a domani ogni ulteriore discussione dell'articolo, per un possibile accordo sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, rinvia a domani il seguito della discussione.

Per l'interpellanza del senatore Garavetti.

GARAVETTI. Chiede di sapere quando potrà essere svolta la sua domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio ed ai ministri della marina e dei trasporti sul siluramento del *Tripoli*, annunciata il 18 corrente.

BERENINI, ministro della pubblica istruzione. Riferirà la domanda del senatore Garavetti ai ministri interpellati.

Annuncio di interrogazione e di domanda di interpellanza.

MELODIA, segretario, Dà lettura di un'interrogazione del senatore San Martino al ministro della guerra « sulle condizioni fatte dagli odierni ordinamenti ai maestri direttori ed ai musicanti delle bande militari, e sull'opportunità di una riforma intesa ad un trattamento più decoroso, da tempo reclamato, e di cui l'urgenza è stata messa in evidenza dal recente ed umiliante confronto con le bande militari alleate ».

Dà poi lettura di una interpellanza dello stesso senatore San Martino al ministro della guerra e al Commissario generale per l'aeronautica « sulle ragioni per le quali non è stata ancora istituita l'arma aerea ».

La seduta è sciolta alle ore 18.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 25 aprile 1918

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle ore 14.

LOERO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PETRILLO, PELLEGRINI, CAMERONI, LEMBO e COTUGNO, dichiarano che se ieri fossero stati presenti avrebbero risposto *no* nella votazione nominale sulla proposta dell'on. Toscanelli.

GIORDANO, dichiara che egli, come uno dei firmatari della mozione Toscanelli, votò favorevolmente alla proposta da lui presentata per la inscrizione di detta mozione nell'ordine del giorno di oggi.

AMICI GIOVANNI, sul processo verbale, deve giustificarsi dall'accusa d'incompetenza rivoltagli ieri dal ministro delle finanze per aver in una sua interrogazione attribuito al ministro stesso la responsabilità della soppressione del divieto di esportazione dei cascami di cotone e di seta.

Nota che ciò era stato rilevato da giornali autorevoli, e ricorda che lo stesso onorevole ministro ebbe a rispondere in Senato ad interrogazioni sullo stesso argomento.

Prende atto delle dichiarazioni fatte ieri dall'on. Meda e si augura che i risultati dell'esame dei documenti da lui presentati saranno conformi alle dichiarazioni stesse.

(Il processo verbale è approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

MEDA, ministro delle finanze, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 390 contenente norme riguardanti il passaggio dei Comuni aperti nella categoria dei Comuni chiusi.

Lettura di proposte di legge.

LOERO, segretario, legge le proposte di legge dei deputati:

Modigliani. Per la pubblicità della gestione dei giornali.

Camera. Modificazioni alla legge elettorale politica.

Sandrini ed altri. Estensione del voto politico alle donne.

Cocco-Ortu ed altri. Disposizioni sulle pensioni privilegiate di guerra.

Ruini ed altri. Società anonima a partecipazione di Stato ed a partecipazione operaia.

Interrogazioni.

MONTI-GUARNIERI, aveva presentato una interrogazione al commissario generale per l'aeronautica « per chiedere quali informazioni possa dare sull'indirizzo seguito a tutt'oggi dall'aeronautica e sui risultati ottenuti » nell'intento che essa potesse essere svolta insieme con una interpellanza sulla stessa materia.

Non crede però che la discussione di un così importante argomento possa convenientemente farsi in sede d'interrogazione.

Rinunzia quindi alla sua interrogazione, riservandosi di chiedere alla Camera di convocarsi in Comitato segreto per trattare esaurientemente tutte le questioni attinenti all'aeronautica. (Commenti).

BIGNAMI, sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, rispondendo all'on. Cesare Nava che interroga circa i dolorosi fatti venuti alla luce in questi giorni nel Dicastero delle armi e munizioni, dichiara che il comunicato che è stato diramato alla stampa rispecchia interamente la verità (Approvazioni — Commenti).

Protesta contro le dicerie assurde e calunniose che si vanno diffondendo per far credere ad un'assai maggior gravità dei fatti deplorati; protesta pure contro le generiche denigrazioni sparse a carico della classe dei funzionari, mentre i funzionari italiani costituiscono un nobile esempio di laboriosità e di onestà (Approvazioni).

Desiderando fornire alla Camera ulteriori particolari su quanto è avvenuto, informa che il Bonamico, capo divisione al Ministero della guerra, venne chiamato a quello delle armi e munizioni con l'incarico di curare la redazione in forma legale dei contratti.

Essendosi nel maggio 1917 risaputo che egli aveva fatto acquisti immobiliari per oltre un milione, gli vennero chieste spiegazioni al riguardo ed egli presentò un memoriale, in base al quale venne disposta una inchiesta amministrativa.

L'oratore, non appena assunto l'ufficio di sottosegretario di Stato, avocò a sè la grave questione ed impose al Bonamico di dare più esaurienti spiegazioni sul suo recente arricchimento.

Non avendone avuta immediata risposta ordinò che l'intera pratica fosse senza indugio trasmessa all'autorità giudiziaria. (Approvazioni).

Detta autorità condusse le indagini del caso, indagini che come ben si comprende erano complesse e non facili, ed in seguito alle medesime ordinò l'arresto del Bonamico.

Per quanto riguarda un altro degli imputati, il Bonifazi, espone che il servizio amministrativo, istituito nel Ministero delle armi e munizioni nell'agosto dello scorso anno e funzionante dall'ottobre, ebbe sospetti sulla correttezza di detto funzionario. Nominata una Commissione d'indagini, questa riscontrò che il Bonifazi nel trattare un'importante fornitura di materiale siderurgico con un industriale di Napoli, aveva dato origine a grave sospetto di responsabilità penali, consentendo condizioni eccessivamente vantaggiose per l'industriale stesso e tali da assicurare a costui un indebito lucro di circa tre milioni. (Vivi commenti).

Appena avuta la relazione della Commissione, il Ministero ne dispose l'immediato invio all'Avvocatura generale militare; e questa ordinò poi l'arresto tanto del Bonifazi quanto del ricordato industriale.

Il Ministero ha preso inoltre tutti gli altri provvedimenti di carattere interno suggeriti dalla situazione.

L'oratore espone dettagliatamente i provvedimenti stessi, sia per quanto riguarda la sistemazione del servizio amministrativo, al quale è ora adibito un numeroso personale adeguato al bisogno, sia per quel che concerne i servizi tecnici.

Al riguardo di questi ultimi dà notizia circa la composizione ed il funzionamento della Commissione dei prezzi e della Commissione di revisione dei contratti, creata nel gennaio 1917 e della quale faranno in futuro parte, oltre persone provviste di speciale competenza nelle varie materie, anche un maggior numero di membri del Parlamento, di quelli che ora vi si trovano.

Tutto ciò mira ad integrare un completo sistema di vigilanza e di controllo.

Osserva che le necessità della difesa del paese esigono che si possa procedere con rapidità alle ordinazioni, pur coi necessari controlli.

Anche per il tenente farmacista Bozzetti, appena pervenuta al Ministero la denuncia da parte della ditta Vitali di Milano, alla quale il Bozzetti aveva proposto di porla sulla via, mediante violazione di un segreto d'ufficio, di fare un guadagno di centomila lire, la denuncia fu immediatamente trasmessa all'autorità giudiziaria e il giorno successivo fu tratto in arresto.

L'inchiesta subito fatta sulle pratiche trattate dal Bozzetti non ha fornito elemento per altre accuse a carico suo.

Relativamente alla seconda parte dell'interrogazione dell'on. Nava annunzia che è stato costituito fino dall'agosto 1917, il servizio ricuperi per il conteggio delle somme spettanti allo Stato per le materie somministrate agli industriali dallo Stato stesso e dà spiegazioni sui vantaggi raggiunti in breve tempo da questo servizio, adibito ad esperire le pratiche contabili relative al calcolo di quanto ciascun industriale deve allo Stato per materie prime avute, calcolo che venne ritardato per mancanza di personale: questo calcolo sarà terminato entro tre mesi.

Osserva che si tratta di somme ingentissime che importa non sfuggano all'erario dello Stato. (Interruzioni — Commenti).

E per l'avvenire si procurerà di fare in modo che questo lavoro sia fatto contemporaneamente allo svolgersi dei contratti stipulati.

Espone anche gli altri provvedimenti presi per assicurare la regolare gestione del denaro pubblico.

È convinto che con gli ordinamenti e col personale adesso a disposizione del Ministero delle armi e munizioni opportunamente integrato dalle richieste già fatte il Ministero stesso potrà funzionare in modo soddisfacente. (Commenti — Interruzioni).

Assicura del resto che se si riscontreranno irregolarità, sia per il passato, sia per il futuro, la stessa energia che è stata adoperata nel reprimere gli abusi ora constatati sarà usata contro chiunque tenti di approfittare di quel denaro che deve essere speso unicamente per la difesa del paese. (Approvazioni — Rumori — Commenti).

NAVA CESARE, rilevando che fino dal maggio dello scorso anno si era avuta notizia degli addebiti fatti al Buonamico desidera sapere se dopo d'allora e fino all'ottobre costui abbia continuato ad esercitare le sue funzioni al Ministero delle armi e munizioni.

E poichè il servizio amministrativo fu impiantato solo nell'estate del 1917, chiede come prima di quel tempo, nei due anni di guerra, abbia funzionato questo importante servizio del Ministero.

Quanto agli elementi dei prezzi crede che si sarebbe dovuto meglio organizzare il servizio per l'accertamento razionale dei medesimi, in modo da assicurare una più rigida tutela degli interessi dello Stato.

Chiede poi schiarimenti in ordine al pagamento dei mandati, nel quale in genere si verificano troppo forti ritardi.

Accenna anche ad irregolarità che si dice siansi commesse in tale servizio, tanto che ad alcune ditte furono pagate somme superiori a quelle di cui erano creditrici (Commenti animati).

Dichiara di convertire in interpellanza la sua interrogazione (Approvazioni).

BIGNAMI, sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, dichiara che quando la Commissione d'inchiesta cominciò ad indagare sull'operato del Bonamico, questi era già stato allontanato dal suo ufficio.

Quanto all'agiatezza di lui si è potuto accertare che la sua famiglia possedeva già prima della guerra un patrimonio valutabile a qualche centinaio di migliaia di lire.

Quanto all'ordinamento per la fissazione dei prezzi a cui ha accennato l'on. Nava, fa notare che a questo appunto si provvederà col dare in avvenire a questa importante parte dei servizi del Ministero un notevole sviluppo.

Conclude affermando il fermo proposito di assicurare il rigido e severo controllo su tutto l'andamento del Ministero delle armi e munizioni e di fare luce piena ed intera su tutti i fatti che verranno denunciati (Approvazioni).

Proposta di una discussione immediata sulle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

MODIGLIANI, per un appello al regolamento, ritiene sia unanime il pensiero che una discussione di questa importanza non può ritenersi esaurita nel dialogo fra un sottosegretario di Stato e l'interrogante.

Deve però da avversario leale esprimere anche un sentimento di simpatia verso il sottosegretario di Stato, on. Bignami, che ha accettato di discutere subito l'argomento e la cui assunzione al Ministero delle armi e munizioni ha evidentemente coinciso con uno sforzo di maggiore severità (Approvazioni).

A termini dell'art. 76 chiede che la Camera sia immediatamente consultata a scrutinio segreto per sapere se intenda o meno di aprire una discussione sulle comunicazioni fatte dal sottosegretario di Stato per le armi e munizioni (Approvazioni — Rumori — Commenti).

GIRARDINI, chiede che sia posta all'ordine del giorno di domani la mozione che egli ed altri deputati hanno presentato su questo stesso argomento. (Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE, non crede che sia il caso di richiamarsi all'art. 76 del regolamento.

Sulle proposte degli onorevoli Modigliani e Girardini la Camera potrà deliberare in fine di seduta quando si stabilirà l'ordine del giorno della seduta di domani.

MODIGLIANI, afferma che a termine dell'articolo 76 del regolamento devesi votare senz'altro sulla proposta di porre immediatamente all'ordine del giorno la discussione di questo argomento, la cui importanza e gravità è sentita da tutta l'Assemblea. (Commenti).

FALCIONI, chiede che a norma del regolamento sia data lettura della mozione dell'on. Girardini; dopo di che la Camera dovrà decidere circa il giorno dello svolgimento di essa.

A nome suo e dei suoi amici dichiara di essere favorevole alla proposta di fissarne lo svolgimento per domani. (Commenti).

CELESIA, osserva che la mozione dell'on. Girardini è stata già letta. Crede che circa la data dello svolgimento di essa potrà discutersi in fine di seduta.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che vi è una questione di procedura ed una questione di merito.

Nella questione di procedura, sollevata dall'on. Modigliani, se cioè la Camera possa, seduta stante, con le forme dell'art. 76 stabilire di procedere ora a questa discussione, il Governo non ha ragione di entrare.

Quanto alla questione di merito, la quale concerne la inscrizione della mozione dell'on. Girardini nell'ordine del giorno della seduta di domani il Governo si riserva di dichiarare il proprio pensiero, quando alla fine della seduta si dovrà fissare l'ordine del giorno della seduta di domani. (Approvazioni).

PRESIDENTE, comunica che l'on. Modigliani ha presentato la proposta che la mozione dell'on. Girardini sia discussa immediatamente.

Osserva che di fronte a questa nuova proposta ricorrono ora quelle condizioni per l'applicazione dell'art. 76 del regolamento, che mancavano quando si proponeva di aprire una discussione sulla risposta data ad una interrogazione.

GIRARDINI, propone invece che la sua mozione sia inscritta nell'ordine del giorno di domani.

MODIGLIANI, non comprende come il proponente della mozione non senta la necessità di affrettarne il più possibile la discussione. Insiste sulla sua proposta.

BERTINI, avendo presentato una interpellanza sul grave argomento, si associa alla proposta dell'on. Modigliani.

GIRARDINI, avverte che la sua proposta agevole[illegible] a tutti il modo di partecipare alla importante discussione.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'on. Modigliani di non insistere, non essendo conveniente iniziare in modo così improvviso l'esame di una questione tanto grave.

D'altra parte la votazione segreta alla quale, per l'art. 76 del regolamento, si dovrebbe ora procedere per decidere su tale proposta sarebbe fuor di luogo anche perchè non fornirebbe alcuna indicazione politica. (Approvazioni — Commenti).

MODIGLIANI, osserva che è il regolamento che richiede la forma della votazione segreta sulla sua proposta.

Non crede del resto che il Governo possa porre la questione di fiducia sulle intenzioni della Camera di valersi più sollecitamente dei propri diritti.

ROMANIN-JACUR, nota che l'approvazione della proposta Modigliani non gioverebbe che ad anticipare di poche ore la discussione della mozione Girardini.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, affinchè non rimanga dubbio sul pensiero del Governo, dichiara esplicitamente che il Governo non consente che si discuta subito la mozione dell'onorevole Girardini. (Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE, indice la votazione segreta sulla proposta dell'onorevole Modigliani.

BIANCHI VINCENZO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sulla proposta dell'onorevole Modigliani.

Votanti	293
Favorevoli	103
Contrari	190

(La proposta è respinta).

Hanno preso parte alla votazione:

Abruzzese — Abozzi — Agnelli — Agnesi — Agnini — Agoglia — Albanese — Albertelli — Amicarelli — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Appiani — Arcà — Arlotta — Arrigoni.

Baccelli — Balsano — Barbera — Barnabei — Barzilai — Basaglia — Basile — Baslini — Battaglieri — Beghi — Bellati — Bellotti — Beltrami — Benaglio — Bernardini — Bertesi — Bertini — Bertolini — Bettoni — Bevione — Bianchi Vincenzo — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Bovetti — Brunelli — Bruno — Buccelli — Buonvino — Bussi.

Cabrini — Caccialanza — Calisse — Callaini — Camera — Cameroni — Canepa — Cannavina — Capece-Minutolo — Capitanio — Caputi — Caron — Caroti — Casalini Giulio — Casciani — Casolini Antonio — Cassin — Cassuto — Cavallera — Cavazza — Cavina — Ceci — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Chiaradia — Chiaraviglio — Chiesa — Chimienti — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cimati — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Colosimo — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno.

Da Como — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — De Capitani — Della Pietra — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — De Vito — Di Bagno — Di Mirafiori — Di Sant'Onofrio — Dore — Drago — Dugoni

Facchinetti — Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falletti — Faustini — Federzoni — Fera — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Foscari — Faccacreta — Fumarola.

Gallenga — Gambarotta — Gaudenzi — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giaracà — Giordano — Giovanelli Alberto — Girardi — Girardini — Giretti — Gortani — Grabau — Grassi — Graziadei — Guglielmi.

Innamorati.

Joele.

Labriola — La Pegna — Larussa — Lembo — Libertini Gesualdo — Loero — Longinotti — Lo Piano — Lucci — Luciani — Lucifero — Luzzatti.

Macchi — Maffi — Maffioli — Malcangi — Manfredi — Mango — Manna — Marcello — Marchesano — Marciano — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Meda — Mendaja — Miari — Micheli — Miglioli — Milano — Miliani — Mirabelli — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Montemartini — Monti-Guarnieri — Montresor — Morgari — Morisani — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negrotto — Nuvoloni.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pala — Pallastrelli — Pansini — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pennisi — Perrone — Piccirilli — Pietriboni — Pirolini — Pizzini — Prampolini.

Raineri — Rampoldi — Rava — Reggio — Rellini — Renda — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rindone — Rissetti — Rodinò — Romanin-Jacur — Rondani — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rota — Roth — Rubilli — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sandulli — Saraceni — Sarrocchi — Saudino — Scalori — Scano — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Serra — Sighieri — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Spglia — Soleri — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Spetrino — Stoppato — Storoni.

Talamo — Tasca — Tedesco — Todeschini — Torlonia — Torre — Toscanelli — Tosti — Treves.

Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Varzi — Venino — Venzi — Veroni — Vicini — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino — Zibordi.

Sono in congedo:

Cartia — Di Robilant — Manzoni — Nunziante — Pietravalle.

Sono ammalati:

Degli Occhi — De Viti De Marco — Di Francia — Frugoni — Galli — Giovanelli Edoardo — Goglio — Larizza — Lucchini — Pastore — Ronchetti.

Assente per ufficio pubblico:

Santoliquido.

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione di una mozione sul servizio delle esportazioni.

PIETRIBONI svolge la seguente mozione:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo intorno alla presentazione di una relazione documentata sul servizio delle esportazioni, delibera di procedere alla nomina di una Commissione di nove membri per esaminare la relazione stessa e proporre alla Camera gli ulteriori provvedimenti che credesse opportuni ».

La mozione è sottoscritta anche dagli onorevoli Fumarola, Amici Giovanni, Perrone, Sandrini, Pala, Rindone, Sciacca-Giardina, Mazzarella, Milano, Rubilli, Zaccagnino, Pavia, Serra, Alessio, Dore, Scalori, Cannavina, Credaro, Albanese, Fraccacreta, Giampietro, Ruini, Loero, Veroni, La Pegna, Sipari, Spetrino.

Nota che la portata delle indagini che dovrà compiere la Commissione, è di per sè chiara, dopo la discussione e il voto avvenuti ieri.

Dichiara di aver proposto che la Commissione sia composta di nove membri, essendo tale numero proporzionale alla rappresentanza dei singoli partiti.

Ritiene superfluo, dopo la discussione ieri avvenuta, che si debba stabilire che la Commissione abbia diritto di assumere anche tutti gli altri dati che credesse necessari.

Esprime l'augurio che il voto che la Camera darà sulla mozione rappresenti l'assolvimento del còmpito del Parlamento di controllare l'Amministrazione dello Stato; e che da esso il paese possa trarre la sicura convinzione che l'assemblea vigila sui gravi interessi della patria (Vive approvazioni).

MODIGLIANI, svolge un emendamento inteso ad elevare a quindici il numero dei componenti la Commissione.

Si augura di trovare in tale emendamento consenziente la Camera; movendo esso dall'intendimento che tutti i partiti ed i raggruppamenti siano nella Commissione rappresentati.

Svolge un secondo emendamento nel senso che la Commissione abbia diritto di assumere tutti gli altri dati che ritenesse del caso; affermando che esso è giustificato dalla necessità che la Commissione non si limiti ad una pura e semplice lettura di atti; ma faccia tutte quelle indagini, permesse a qualunque Commissione

parlamentare, che possano portare piena luce sulla grave questione.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non ha nulla da obbiettare al primo emendamento dell'onorevole Modigliani.

Afferma che la Commissione deve avere tutti i poteri delle Commissioni della Camera; e di tali poteri essa si servirà secondo il suo prudente apprezzamento.

Ritiene quindi superfluo l'emendamento dell'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI, prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e non insiste nel suo secondo emendamento.

Mantiene invece il primo.

PRESIDENTE, osserva che avendo l'emendamento dell'onorevole Modigliani carattere sostitutivo, ha la precedenza la proposta del proponante la mozione.

Pone quindi a partito l'inciso della mozione dell'on. Pietriboni nel quale si stabilisce in nove il numero dei membri della Commissione.

(Non è approvato).

Pone a partito l'emendamento dell'on. Modigliani perchè il numero dei componenti sia elevato a 15.

(È approvato).

Pone a partito la mozione dell'on. Pietriboni.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Proroga per la XXIV legislatura del termine stabilito dall'art. 42 dello Statuto del Regno ».

GAMBAROTTA, rileva la importanza di questo disegno di legge, e crede che la procedura eccezionale seguita nella sua presentazione da parte del Governo e nel suo esame da parte della Camera abbiano avuto per effetto di impedire alla nazione di apprezzarne tutta la gravità.

Esso modifica lo Statuto in una parte essenziale prolungando di un anno il mandato legislativo, e reca anche offesa alla volontà degli elettori, in quanto essi avevano voluto limitare a cinque anni il termine massimo del mandato conferito.

Non consente nelle ragioni addotte a sostegno della proroga di questo termine, e crede anzi che sia opportuno che le nuove elezioni abbiano luogo durante la guerra, anche perchè una Camera nuova potrebbe assai meglio di quella attuale affrontare il problema della pace.

Propone invece che si sospenda per la durata della guerra l'applicazione dell'art. 15 della legge elettorale politica, che sospende dall'esercizio del diritto elettorale i sottufficiali e soldati dell'esercito e della marina finchè si trovano sotto le armi.

Invoca, a conforto della sua proposta, l'esempio di quanto già si è fatto in questo senso in Inghilterra, ove si sono anche adottate le norme opportune perchè il diritto di voto potesse anche dai militari in servizio liberamente esplicarsi senza danno della difesa del paese.

Lamenta che invece da noi si siano sospese durante la guerra anche le elezioni parziali.

È convinto che la pubblica opinione, se anche oggi non è insorta contro il progetto di proroga della legislatura, non mancherà, a proroga approvata, di rivolgere i suoi strali contro i deputati per questa aperta violazione del diritto degli elettori.

Conclude invitando la Camera a respingere il disegno di legge. Rimanendo nell'orbita dei poteri stabiliti dallo Statuto, anche in questi gravi momenti, il bene d'Italia, come non ha avuto nocumento prima, non ne avrà nemmeno per l'avvenire (Approvazioni).

GRASSI nota che in questo momento in cui tutto il paese è in armi e ogni attività è rivolta alla difesa del paese, uno stato di necessità materiale, morale e politico giustifica il provvedimento di proroga proposto.

Ricorda che il provvedimento è confortato dai precedenti che si sono avuti in Inghilterra, la quale, prima di approvare il progetto che potrà permettere l'esplicazione del diritto di voto anche agli assenti, è passato per quattro successive proroghe.

Dubita del resto che di fronte alle nuove esigenze militari che si vanno delineando in Inghilterra con l'estensione dell'obbligo di leva, si potrà, in quel paese, allo scadere dell'ultima proroga, affrontare l'esperimento delle elezioni generali.

Insiste sulle necessità di ordine materiale per la votazione degli assenti, e su quelle di ordine morale che giustificano la proposta. Avrebbe però desiderato che il Governo, per mostrarsi rispettoso delle norme statutarie, invece di stabilire un termine di proroga, avesse dichiarato che le elezioni avrebbero avuto luogo, appena cessate le condizioni di necessità che hanno richiesto la proroga.

Vorrebbe da parte del Governo un impegno chiaro e preciso che la facoltà riserbatasi col disegno di legge di modificare o rivedere le liste elettorali non possa estendersi oltre i quattro mesi stabiliti dallo statuto per la riconvocazione della Camera dopo il suo scioglimento.

Crede che, sull'esempio della Francia, sarebbe stato opportuno stabilire per legge la sospensione delle elezioni parziali.

Crede che col disegno di legge avrebbero potuto proporsi altre fondamentali riforme quali la modificazione dei Collegi elettorali, e la concessione del voto alle donne, le quali hanno dato in questi momenti fulgida prova di abnegazione e di resistenza alla guerra.

Concludendo si augura che queste riforme saranno attuate non appena sorgerà l'alba di quella pace restauratrice e giusta che è nel cuore e nelle speranze di tutti. (Vive approvazioni. — Congratulazioni).

VALVASSORI-PERONI, ha presentato due emendamenti così concepiti:

« Nel secondo comma, alle parole: « e di variare riducendoli non oltre la metà i termini complessivi stabiliti dalla legge », sostituire le seguenti: « e di ridurre i termini complessivi stabiliti dalla stessa legge ».

« La convocazione della nuova Camera non potrà essere protratta oltre i termini stabiliti dell'art. 9 dello statuto del Regno ».

Dichiara che la ragione principale di tali emendamenti consiste nella necessità di rendere il disegno di legge in discussione più chiaro, e più precise le facoltà che con esso si attribuiscono al Governo.

Ritiene opportuno che nello stesso disegno di legge sia inserita la disposizione per cui non si possa procedere alle elezioni parziali prima delle elezioni generali.

Ha presentato in proposito il seguente articolo aggiuntivo:

« Non si procederà ad alcuna elezione parziale prima delle elezioni generali ».

Confida che le sue proposte verranno accettate dal relatore e dal Governo.

MAFFI, a nome del gruppo socialista ufficiale, si dichiara contrario alla proroga, che violando apertamente le norme statutarie, rompe ogni vincolo tra Governo e popolo e tra popolo e Parlamento.

Non crede che le difficoltà di natura tecnica e materiale per l'esercizio del diritto di voto, possano giustificare la proposta proroga.

L'affacciare un simile ostacolo rappresenta piuttosto una preoccupazione di ordine politico sul responso, che da una votazione in questi momenti si potrebbe avere.

Ritiene suo dovere mettere in evidenza l'inconciliabile contrasto tra la concezione democratica dei diritti del Parlamento, che egli ed i suoi amici professano, e la concezione antidemocratica di tali diritti, che è rispecchiata nel presente disegno di legge.

Osserva che la proroga, invece di rappresentare un bene per il paese, aggraverà il senso di malessere ampiamente diffuso per le istituzioni parlamentari, perchè segnerà il trionfo dei convinti denigratori del Parlamento.

Termina mandando ai cittadini che immolano la vita un fervido saluto, nel momento in cui viene loro confiscato nel Parlamento quel diritto affermato nelle trincee come diritto di sangue (Vive approvazioni all'estrema sinistra).

...ICCI, notando che se v'era momento in cui si dovevano convocare i comizi elettorali era proprio questo, in cui i cittadini stanno pagando il loro tributo di sangue, crede in[utile], una volta che questo dovere non si è sentito, qualunque discussione. Ognuno assuma la propria responsabilità (Commenti).

PEANO, ritiene opportuno inserire nel disegno di legge una disposizione con la quale sia stabilito che prima della convocazione dei nuovi comizi elettorali cesserà di aver effetto la legge sui pieni poteri e cesseranno pure tutti i provvedimenti emanati dal Governo in forza di detta legge e quelli limitanti le libertà costituzionali.

Ricorda alcuni importanti precedenti storici dai quali riceve conforto la sua proposta, tendente ad impedire che si mantengano in vigore oltre il bisogno disposizioni di carattere reazionario.

Ha presentato a questo proposito il seguente articolo aggiuntivo:

« Prima della convocazione dei collegi elettorali di cui all'art. 55 della legge 2 giugno 1913, n. 821, ove sia ancora in vigore cesserà di avere effetto la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri straordinari e devono del pari cessare di aver vigore la legge 21 marzo 1915, n. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato, e le altre leggi e decreti legislativi in quanto limitano la libertà di stampa, di riunione, di associazione e le altre libertà garantite dallo Statuto ».

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, premette che nel formulare il disegno di legge non si è voluto in alcun modo sovvertire la tecnica delle disposizioni statutarie e di quelle contenute nella legge elettorale.

Osserva che si è semplicemente inteso di sostituire al termine stabilito per la durata della legislatura un nuovo termine, in relazione alle condizioni imposte dallo stato di guerra.

Trova assolutamente ingiustificato il dubbio che la facoltà di revisione delle liste elettorali possa avere comunque influenza sul tempo entro il quale dovranno, a norma dello Statuto, convocarsi i comizi elettorali.

Non ritiene necessario, dal punto di vista costituzionale, che la sospensione delle elezioni parziali sia regolata per legge.

Di tale sospensione il Governo ripetutamente ha assunto la responsabilità, in quanto la Camera gliene ha dato sempre atto, sia pure tacitamente. (Commenti).

Rileva che la mancanza di un'ampia discussione del disegno di legge non ha affatto il significato di una irriverenza da parte della Camera verso un gravissimo problema costituzionale; ma rappresenta la migliore giustificazione della proroga, in quanto, data la sua ineluttabile necessità per il momento eccezionale che si attraversa, una lunga discussione si sarebbe risolta in una vera e propria accademia.

Osserva che data la concezione moderna del rapporto giuridico che lega l'eletto all'elettore nel senso che i poteri della Camera discendono dallo Statuto, o l'elettore non fa che una designazione, è escluso che la proroga possa rappresentare un eccesso di potere.

Nota che la proroga è perfettamente giustificata da difficoltà tecniche di far votare i militari, da difficoltà inerenti alla compilazione delle liste elettorali, ma soprattutto dall'impossibilità che le elezioni avvengano con quella pienezza e larghezza assoluta di discussione che deve accompagnare quest'atto così importante nella vita di una nazione.

Ritiene infine superflua la esplicita dichiarazione che cesserà di aver vigore, prima della convocazione dei comizi, la legge sui pieni poteri, non potendovi essere in proposito dubbio alcuno.

È convinto che la Camera vorrà approvare il disegno di legge.

BARZILAI, relatore, osserva che è superfluo dimostrare la necessità della legge sulla quale ormai tutti sono consenzienti.

Non si tratta di modificazioni alle disposizioni dello statuto; ma di una semplice deroga al termine della durata della legislatura per ragioni di necessità.

Rileva che non è il caso di richiamarsi all'esempio inglese, poichè in Inghilterra non sono ancora stati convocati i comizi, ma si è ordinata soltanto la compilazione delle nuove liste elettorali.

Così rileva che anche in Francia furono sollevate eccezioni alla proposta di proroga della legislatura, ma di fronte alle condizioni di necessità derivanti dalla guerra la proroga fu approvata.

È convinto che la Camera intera sarà consenziente non solo sulla impossibilità di escludere dal diritto al voto coloro che si battono per le fortune d'Italia, ma anche di accordar loro un limitato esercizio di voto, escogitando dei metodi di votazione, ma non facendoli partecipare alle discussioni che devono precedere la votazione.

E nemmeno può revocarsi in dubbio l'impossibilità di procedere alle elezioni senza che vi partecipino coloro che sono oggi in mano al nemico ed anche i cittadini delle terre invase.

La convocazione dei comizi elettorali senza la loro partecipazione rappresenterebbe una consacrazione del fatto doloroso che noi intendiamo sia revocato dal valore delle armi e dal consenso del paese. (Vivi approvazioni).

Osserva che la proroga non può rappresentare un eccesso di potere; essendo stabilita non con un atto unilaterale ma con una legge.

Concludendo, esorta la Camera ad approvare il disegno di legge, che deve essere accolto come una ineluttabile necessità di guerra. (Approvazioni).

GAMBAROTTA, dichiara di insistere nel suo ordine del giorno che è del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo a proporre all'approvazione del Parlamento un progetto di legge che sospenda per la durata di questa guerra l'applicazione dell'articolo 15 della legge elettorale politica e disponga il metodo di votazione per i militari sotto le armi, affinchè le elezioni generali possano aver luogo nei termini stabiliti dagli articoli 42 e 9 dello Statuto ».

PRESIDENTE, lo pone a partito.

(Non è approvato).

VALVASSORI-PERONI, prende atto delle dichiarazioni del Governo e dichiara di ritirare i suoi emendamenti e l'articolo aggiuntivo.

(È approvato l'articolo del disegno di legge).

PEANO, insiste nel suo articolo aggiuntivo.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ripete che non può esservi dubbio che non si potrà procedere alle elezioni, se non quando sarà venuto meno il regime di carattere eccezionale. Quindi ritiene superflua l'aggiunta.

PEANO, ritenendo opportuno, in una questione così grave, una esplicita manifestazione della Camera, insiste nell'articolo aggiuntivo.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, poichè l'on. Peano insiste, ad evitare che la votazione ingeneri equivoci, fa suo l'articolo e prega la Camera di approvarlo (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Peano.

(È approvato).

Sull'ordine del giorno.

GIRARDINI chiede che nell'ordine del giorno di domani sia inscritta la sua mozione sui recenti fatti avvenuti nel Ministero delle armi e munizioni.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega la Camera di rendersi conto della gravità del momento. Ripete che, come già disse, egli vede nel Parlamento il segno di rannodamento nazionale; ma i diritti di controllo e di discussione del Parlamento debbono essere conciliati con tutte le altre necessità dello Stato.

Ed in omaggio appunto a queste necessità fu convenuto che le convocazioni del Parlamento sarebbero state frequenti ma brevi.

Chiede pertanto che lo svolgimento della mozione dell'on. Girardini sia rinviato alla prossima ripresa dei lavori parlamentari, consentendo che sia allora inscritta per prima all'ordine del giorno.

Comprende l'impressione che possono avere prodotto alcuni fatti

dolorosi scoperti nel Dicastero delle armi e munizioni; ma nel fatto stesso della loro scoperta la Camera ha avuto la prova dello zelo del Governo nella ricerca e nella repressione di quella forma di reati.

Ritiene però necessario chiarire sino da questo momento una inesatta impressione che gli sembra sia stata provocata da alcune cifre enunciate a proposito dei cosiddetti ricuperi.

Avverte che l'Amministrazione delle armi e munizioni, assillata dalle necessità della difesa del paese, ha opportunamente adottato il sistema di fornire essa le materie prime agli industriali.

Sono queste le somme del cui ricupero si tratta. È dunque una situazione contabile di cui si potrà discutere, ma non vi è motivo alcuno di dubitare che tali somme sieno in pericolo.

Si tratta cioè in sostanza di un semplice conto corrente fra l'Amministrazione e gli industriali che con essa hanno contratti per la fornitura di materiale bellico.

Certo i fatti accertati impongono al Governo anche l'obbligo di attentamente riesaminare i congegni dell'Amministrazione in questo campo. Ed è impegno che il Governo solennemente assume di fronte alla Camera.

Ma non si deve d'altra parte disconoscere la grande opera compiuta dall'Amministrazione delle armi e munizioni, la quale, a pochi mesi dall'immane sciagura che ci colpì a Caporetto, ha potuto rendere al nostro esercito una efficienza di materiale bellico quasi eguale a quella che esso allora aveva.

Conclude osservando che per assumere le gravi responsabilità che su di esso pesano, il Governo ha bisogno di sentirsi sorretto dalla più ampia fiducia del Parlamento. (Vive approvazioni).

GIRARDINI, non ha presentato la sua mozione sotto la impressione delle dichiarazioni fatte oggi dal sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, ma prima, allo scopo di indurre la Camera a fare una ampia discussione su un argomento di massima importanza per l'andamento della guerra.

Se il Governo avesse fatto prima le dichiarazioni che ora ha fatto, la mozione non sarebbe stata presentata.

Perciò si associa alla proposta del presidente del Consiglio, e non insiste nella sua richiesta. (Bene! a destra).

MODIGLIANI. Chiede che la mozione dell'on. Girardini sia iscritta nell'ordine del giorno di domani, e se norme regolamentari vi si oppongono, chiede che si svolgano domani le varie interpellanze presentate sull'argomento.

Nota che, di fronte alle irregolarità venute in luce con la discussione di oggi, la necessità e l'urgenza di una discussione ampia ed esauriente in materia non possono revocarsi in dubbio.

E ciò tanto più che, una volta riconosciuta dal presidente del Consiglio la necessità di provvedimenti nell'Amministrazione del Ministero delle armi e munizioni, il Parlamento ha il preciso dovere di concorrere col Governo in questa opera di correzione.

Dichiara che se vi sono ragioni per cui il Governo ritenga che questa discussione non si possa fare in pubblico, essa potrà farsi in una seduta segreta.

Ma la Camera non può, in questo momento, sottrarsi al suo preciso dovere di liquidare, di fronte all'opinione pubblica, una così grave questione, anche per dissipare ogni diffidenza e sospetto.

PRESIDENTE, osserva che il solo presentatore della mozione ha diritto di fare proposte circa la data dello svolgimento di essa.

MODIGLIANI, obbietta che alla Camera rimane il diritto di votare sulla primitiva proposta dell'on. Girardini in quanto ne era stata già investita.

PRESIDENTE, nota che l'on. Girardini ha ritirato la sua primitiva proposta consentendo a quella del presidente del Consiglio.

ORLANDO V. E., presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che la votazione debba avvenire sulla sua proposta, di rimettere lo svolgimento della mozione Girardini alla ripresa dei lavori parlamentari.

Insieme con la mozione si potranno allora discutere anche le interpellanze relative allo stesso argomento.

PRESIDENTE, avverte che dovrà votarsi sulla proposta del presidente del Consiglio, e comunica che su di essa è stata chiesta la votazione nominale.

FALCIONI, avendo già in principio di seduta dichiarato di associarsi alla prima proposta dell'on. Girardini per la inscrizione della mozione nella seduta di domani, non può ora mutare d'avviso. Dovrà quindi insieme con i suoi amici, votare contro la proposta del presidente del Consiglio.

Crede che si potrebbe evitare ogni dissenso qualora l'on. Modigliani ritirasse la sua proposta, e tanto egli che l'onorevole presidente del Consiglio acconsentissero a rimetterla ad una seduta, pubblica o segreta, della settimana prossima. (Rumori).

PANTANO, dichiara che il gruppo radicale, il quale ha fiducia nel Governo, prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e dei nobilissimi intendimenti che le hanno ispirate, ritiene che possa la Camera concedere al Governo il tempo necessario per provvedere con l'energia e la fermezza richieste dalla gravità delle irregolarità rilevate. (Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE, indice la votazione nominale sulla proposta del presidente del Consiglio.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, fa la chiama.

Rispondono *Sì*:

Abozzi — Agnelli — Albanese — Alessio — Amici Giovanni — Ancona — Angiolini — Appiani — Arcà — Arlotta — Arrigoni — Auteri-Berretta.

Baccelli — Barzilai — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Benaglio — Berenini — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Bertolini — Bettoni — Bevione — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Buccelli.

Caccialanza — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Canepa — Cao-Pinna — Capitanio — Caporali — Caputi — Casciani — Cassuto — Cavazza — Cavina — Ceci — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Chiaradia — Chiesa — Chimienti — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cicogna — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Compans — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro.

Da Como — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — De Capitani — De Felice-Giuffrida — Della Pietra — De Nava Giuseppe — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — De Vito — Di Mirafiori — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Drago.

Falconi Gaetano — Falletti — Faustini — Federzoni — Fera — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Foscari — Frisoni — Fumarola.

Gallenga — Gasparotto — Giacobone — Giampietro — Giaracà — Giovanelli Alberto — Girardi — Girardini — Giretti — Giuliani — Gortani — Grabau — Grassi — Grippo — Guglielmi.

Hierschel.

Indri — Innamorati.

Joele.

Landucci — La Pegna — La Via — Lembo — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Longinotti — Lo Piano — Luciani.

Macchi — Malcangi — Mango — Manna — Marcello — Marchesano — Marciano — Martini — Materi — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Meda — Medici Del Vascello — Miari — Milano — Miliani — Mirabelli — Molina — Montauti — Morisani — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negrotto — Nitti.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Paratore — Parodi Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Petrillo — Piccirilli — Pietriboni — Pistoja.

Raineri — Rampoldi — Rava — Reggio — Rellini — Restivo — Riccio Vincenzo — Rissetti — Rizza — Rodinò — Romanin-Jacur

— Romeo — Rossi Cesare — Rossi Gaetano — Rota — Roth — Rubilli — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sanjust — Saraceni — Saudino — Scalori — Schanzer — Sciacca-Giardina — Scialoja — Serra — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Stoppato — Storoni.

Talamo — Tasca — Teodori — Teso — Torre — Tosti.

Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Venino — Veroni — Vinaj — Visocchi.

Zaccagnino.

Rispondono *No*:

Agnesi — Agnini — Albertelli — Astengo.

Badaloni — Balsano — Barbera — Basaglia — Beghi — Beltrami — Bernardini — Bertini — Bonardi — Bovetti — Brunelli — Bruno — Buonvino — Bussi.

Cagnoni — Caron — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cavallera — Chiaraviglio — Cimati — Cocco-Ortu — Curreno.

Di Saluzzo — Dugoni.

Facta — Faelli — Falcioni — Ferri Enrico — Ferri Giacomo.

Gambarotta — Gazelli — Gerini — Giordano — Graziadei.

Labriola — Lucci.

Maffi — Maffioli — Marangoni — Marazzi — Mazzoni — Merloni — Micheli — Miglioli — Modigliani — Montemartini — Morgari.

Nuvoloni.

Pallastrelli — Peano — Prampolini.

Rondani — Rossi Eugenio.

Schiavon — Soglia — Soleri.

Taverna — Theodoli — Todeschini — Torlonia — Toscanelli — Treves — Turati.

Vicini.

Zibordi.

Sono in congedo:

Cartia — Di Robilant — Manzoni — Nunziante — Pietravalle.

Sono ammalati:

Degli Occhi — De Viti de Marco — Di Francia — Frugoni — Galli— Giovanelli Edoardo — Goglio — Larizza — Lucchini — Pastore — Ronchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Santoliquido.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione nominale sulla proposta del presidente del Consiglio.

Presenti e votanti 305
Maggioranza 153
Hanno risposto *sì* 235
Hanno risposto *no* 70

(La proposta è approvata).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

NITTI, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Luogotenenziali, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali, emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio.

SONNINO-SIDNEY, ministro degli affari esteri, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 1033, col quale sono state stabilite le indennità a favore degli ufficiali diplomatici e consolari di 1ª e 2ª categoria per le perdite loro derivate per effetto della soppressione dei diritti marittimi.

MEDA, ministro delle finanze, presenta la relazione, ieri annunziata, sulle esportazioni.

FALLETTI, presenta la relazione sui disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-918. (697-*A*)

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912. (723)

Conversione in legge del decreto 6 settembre 1917, n. 1602, relativo alla concessione di un secondo prestito di franchi 400.000 alla Commissione europea del Danubio (930)

CORNIANI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, che approva una variante al piano di espropriazione pel prolungamento di via Cavour fino a piazza Venezia e la sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma. (826-*A*).

MARCELLO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, per autorizzazione di ulteriore spesa pel completamento della ferrovia Montebelluna-Susegana. (827-*A*).

COTUGNO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 538, concernente autorizzazioni di spese per opere stradali e portuali, per il monumento a Vittorio Emanuele in Roma e per la somministrazione gratuita di acqua potabile a Comuni pugliesi. (829-*A*).

TURATI, presenta la relazione su una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato De Giovanni (791-A).

CAMERA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, della Cassa depositi e prestiti e della vigilanza sugli Istituti di emissione (784-A).

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari (786-A).

MONDELLO, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Disposizioni per i titoli al portatore smarriti durante il terremoto del 1908.

SARROCCHI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Toscano.

Interrogazioni e mozione.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra, per sapere se non creda giusto riconoscere il diritto a pensione alle madri di militari celibi caduti in guerra quando il padre sia da tempo assente dalla famiglia e non consti nulla di lui.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per conoscere se la disposizione di legge per cui i supplenti delle scuole medie sono retribuiti per le sole ore di servizio effettivamente prestato debba rigidamente, ma irrazionalmente e iniquamente applicarsi, anche quando un insegnante sia assente dalla scuola non per volontà, nè per ragione di persone, ma per ragione e necessità di carattere pubblico.

« Mancini ».

La seduta termina alle ore 20,10.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *25 aprile 1918* (Bollettino di guerra n. 1066).

Nostri arditi nuclei annientarono dopo breve lotta il posto nemico di Pedascala in Val d'Astico, catturarono di sorpresa una pattuglia in Val d'Assa e riportarono materiali da una ricognizione sulle pendici del Col Caprile.

Avversari che tentavano di avvicinarsi ai nostri avamposti sulla destra del Brenta vennero respinti con fuoco di fucileria e mitragliatrici.

Le artiglierie furono più attive nella zona Pederobba-Montello.

Diaz.

ROMA, 25. — In occasione del tentativo compiuto da un reparto di marinai austriaci sulla costa a nord di Ancona nella notte tra il 4 e il 5 corrente, oltre i carabinieri Reali, si distinsero anche alcune guardie di finanza che col loro pronto intervento e col loro contegno risoluto contribuirono efficacemente a sventare il piano nemico.

Settori esteri.

La lotta in Piccardia continua con estrema violenza. Dopo un piccolissimo successo iniziale, i tedeschi sono stati contenuti dovunque e su taluni punti respinti con perdite sanguinosissime.

Il villaggio di Villers-Bretonneux è ritornato ieri in completo possesso degli anglo-francesi, i quali hanno fatto anche oltre mezzo migliaio di prigionieri.

Circa lo stato d'animo delle forze alleate, giornalisti stranieri ritornati ieri da Reims e da Soissons, dicono che esse hanno la convinzione che nessuno potrà vincerle e se hanno fatto uno sforzo enorme in un momento difficile, non se ne rammaricano e sono pienamente disposte a fare ancora di più.

Queste informazioni, che non ammettono smentita, sono una risposta alle grossolane menzogne della stampa tedesca, la quale, con la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* alla testa, scrive che per rialzare il morale della popolazione parigina, prigionieri tedeschi sono fatti passare continuamente per Parigi.

Si può affermare dinanzi al mondo intero - assicura in proposito un comunicato da Parigi - che un parigino che non abbia mai lasciato Parigi non ha incontrato mai un solo prigioniero. È incomprensibile che i tedeschi persistano nel lanciare affermazioni, la cui falsità è così manifestamente evidente per tutti!

Anche l'aviazione alleata partecipa senza tregua alla lotta continuando a mantenere il dominio dell'aria.

Nelle giornate del 22 e del 23 corrente 7 velivoli e un pallone frenato tedeschi sono stati abbattuti da aviatori francesi; 10 altri apparecchi sono stati obbligati ad atterrare sbandati.

Nella notte dal 23 al 24 cinquemila chilogrammi di proiettili vennero gettati da bombardieri francesi sulle stazioni di Nesles, di Roye e di Chaulnes e su concentrazioni nemiche.

In Macedonia le forze dell'Intesa hanno riportato nuovi vantaggi a l'est dello Strums, respingendo nettamente ogni tentativo bulgaro-tedesco.

Mandano da Londra che tutti i racconti dei marinai che parteciparono all'attacco navale a Zeebrugge stabiliscono i seguenti fatti:

L'entrata del canale di Bruges è stata bloccata dai due incrociatori affondati. Le porte delle chiuse di Bruges sono state demolite dall'esplosione. Un cacciatorpediniere tedesco è stato silurato, un altro è stato speronato e un terzo affondato da un distaccamento di sbarco. Sul molo tutti i cannoni e l'hangar con forti provviste di munizioni sono stati distrutti. I piloni del viadotto tra il molo e la terra sono stati pure distrutti.

Quando il distaccamento d'assalto si schierò sul molo un reparto tedesco si lanciò contro di esso, ma venne abbattuto a colpi di mazza, arma di cui è provveduta la fanteria di marina.

Alcuni marinai dei distaccamenti di assalto britannici salirono a bordo di cacciatorpediniere tedeschi che si trovavano nel porto prima che i marinai nemici avessero il tempo di togliere le coperte ai cannoni sui ponti. I tedeschi furono uccisi man mano che tentavano di uscire dalle scalette. Un cacciatorpediniere tedesco che cercava di lasciare il porto fu speronato e tagliato in due. Quando i distaccamenti di attacco lasciarono il molo, vi piantarono la bandiera britannica.

Maggiori informazioni sui combattimenti di ieri in Piccardia e di ier l'altro in Macedonia sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La battaglia è continuata con accanimento intorno al villaggio di Hangard, sul quale i tedeschi hanno concentrato tutti i loro sforzi durante la notte

Le truppe francesi resistettero con valore e contrattaccarono più volte con successo. Il villaggio perduto e poi ripreso dai francesi restò alla fine nelle mani dei tedeschi, a prezzo di perdite elevate. I francesi occupano i dintorni immediati di Hangard, donde i tedeschi non poterono sboccare, malgrado i loro reiterati tentativi.

Sulle due rive dell'Avre la lotta di artiglieria continua violentissima.

I francesi hanno operato parecchi riusciti colpi di mano nelle linee tedesche, specialmente ad ovest di Lassigny, a sud di Coucy-le-Château ed in Lorena, ed hanno fatto un certo numero di prigionieri.

Lotta di artiglieria attivissima in Woëvre, nella regione di Flirey e Regnaville.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La giornata è stata caratterizzata da grandi attività delle opposte artiglierie nella regione di Hangard e sulle due rive dell'Avre, senza azione di fanteria. In Woevre dopo un violento bombardamento i tedeschi hanno pronunciato un attacco nel settore di Regneville. Le nostre truppe hanno ricacciato il nemico da alcuni elementi avanzati ove aveva posto piede ed hanno completamente ristabilito le loro linee. Prigionieri sono rimasti nelle nostre mani.

Lotta di artiglieria abbastanza viva sulla riva sinistra della Mosa e nei Vosgi.

LONDRA, 25. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Violenti combattimenti hanno avuto luogo durante tutta la notte intorno al villaggio di Villers Bretonneux e continuano ancora. Le nostre truppe hanno riguadagnato terreno con contrattacchi ed hanno fatto un certo numero di prigionieri. I combattimenti di ieri su tutto questo fronte furono accanitissimi. Infliggemmo al nemico gravi perdite colla nostra artiglieria, fanteria e tanks. A nord della strada Villers Bretenneux-Saint-Quintin il nemico ha attaccato tre volte le nostre posizioni ed è stato respinto ogni volta con perdite. In questi combattimenti il nemico ha fatto uso di qualche tank.

Iersera a tarda ora il nemico ha attaccato pure le posizioni francesi a nord-ovest di Bailleul ed è stato respinto.

Stamane di buon'ora il nemico ha rinnovato i suoi attacchi in questo settore e sulle posizioni britanniche più ad est, dopo intenso bombardamento. I combattimenti continuano in questo settore su largo fronte.

Un'incursione tentata dal nemico durante la notte in vicinanza di Beuchy fu respinta.

L'artiglieria nemica ha mostrato attività durante la notte nei settori di Festubert e Robecq.

LONDRA, 25. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Le posizioni francesi e britanniche a nord di Bailleul fino ad est di Wytschaete sono state violentemente attaccate durante tutta la giornata.

Violentissimi combattimenti si sono svolti su tutta questa parte del fronte e specialmente in vicinanza di Dranoutre, di Kemmel e di Vierstraat. Durante attacchi e contrattacchi ripetuti, le truppe alleate sono state costrette a ripiegare dalle posizioni che occupavano stamane. La battaglia continua.

A sud della Somme un contrattacco è stato lanciato con successo dalle truppe australiane e inglesi iersera contro le posizioni prese ieri dal nemico in Villers-Bretonneux e intorno a questa località; la nostra linea è stata fatta leggermente avanzare oltre la nostra linea anteriore. Abbiamo fatto seicento prigionieri. Il villaggio si trova ora nelle nostre mani.

Il nemico ha attaccato ieri mattina questo fronte con almeno quattro divisioni e secondo dichiarazioni dei prigionieri i suoi obiettivi comprendevano il villaggio di Cachy e la strada Cachy Feuilly. Tali obiettivi non sono stati raggiunti in alcun punto.

Il numero dei cadaveri tedeschi trovati sulle posizioni riprese indicá che il nemico ha subito gravissime perdite.

LE HAVRE, 25. — Un comunicato dell'esercito belga in data 24 corr., dice:

Nella notte dal 22 al 23 un attacco tedesco su un nostro posto avanzato ad ovest di Saint-Georges è stato respinto. Una pattuglia che operava verso Saint-Julien ha catturato cinque prigionieri e una mitragliatrice. Attività poco intensa dell'artiglieria sul fronte belga. Abbiamo effettuato parecchi tiri efficaci verso Schoorbake e il bosco di Houthulst.

PARIGI, 25. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 24 corr., dice:

Nuove informazioni ricevute confermano che l'operezione di ricognizione effettuata ieri a nord di Devoli è pienamente riuscita malgrado il cattivo tempo. Durante la loro avanzata le nostre truppe hanno constatato che il nemico ha subito gravissime perdite prima di abbandonare il terreno ed hanno ricondotto una diecina di prigionieri austriaci.

Nella giornata del 24 le truppe britanniche hanno eseguito con successo un colpo di mano verso Baracli ad est dello Struma. Sulle alture di Ventrenik le truppe serbe hanno mantenuto l'occupazione dell'opera conquistata il 21 corr. respingendo nuovi contrattacchi nemici.

CRONACA ITALIANA

Sua Maestà la Regina sarà molto grata a chi potrà procurarle informazioni circa il bambino Arnaldo Franzolini, di anni 5, che dalla mamma fu affidato ad un soldato a Pinzano al tempo della ritirata, senza averne da allora più notizie.

Il piccolo Arnaldo ha occhi neri e capelli lunghi castagno-scuri; al momento del distacco dalla madre vestiva un paltoncino cenere foderato in rosso, un vestitino cenere e calzava stivaletti neri.

Comunicazioni postali con la Sardegna. — Un'importante riunione è avvenuta oggi fra i ministri delle poste e della marina con il sottosegretario di Stato per i trasporti e con altri ufficiali e funzionari dei rispettivi Ministeri, allo scopo di esaminare tutto il complesso problema delle comunicazioni postali fra il continente e la Sardegna.

Dopo lunga ed esauriente discussione, improntata al più vivo desiderio dei ministri intervenuti di appagare i giusti desiderî della popolazione dell'isola nobilissima che tanto contributo di valore e di sangue ha dato e dà alla nostra guerra, si è raggiunto il più completo accordo.

Molto prossimamente adunque il servizio postale da e per la Sardegna sarà assicurato quotidianamente a mezzo dei piroscafi a disposizione (*Derna* e *Bengasi*) e di una nave leggera da guerra, che si alterneranno nei viaggi di andata e di ritorno.

Inoltre i trasporti postali si faranno pure con idrovolanti nei due sensi, in modo che le corrispondenze dal continente, arrivando a Terranova in tempo per prendere la coincidenza con il treno 2, o almeno con il treno 16, avvantaggeranno notevolmente l'arrivo a Cagliari e a Sassari, e in senso inverso potranno arrivare in continente nelle prime ore del mattino seguente alla partenza da Cagliari e da Sassari.

Poichè il piroscafo non deve viaggiare di notte, sarà studiato se sia possibile qualche modificazione negli orari delle ferrovie sarde, in modo da accelerare l'arrivo della posta specialmente a Cagliari.

L'on. Comandini, commissario generale per l'assistenza civile e per la resistenza interna, dopo avere stamane visitato alcune istituzioni cittadine di assistenza di Verona ed essere stato accolto da un consesso di insegnanti riuniti presso il provveditorato agli studi, ha tenuto al teatro Nuovo, dinanzi alle autorità civili e militari e ad un pubblico foltissimo, una conferenza che ha riscosso fragorosissimi, intensi applausi.

All'uscita dal teatro il numeroso pubblico ha atteso l'on. Comandini e lo ha fatto segno ad una calorosa dimostrazione.

TELEGRAMMI " STEFANI "

OTTAVA, 23. — La Camera dei comuni canadese ha approvato un credito di 500 milioni di dollari per le spese di guerra del Canadà nell'anno fiscale corrente.

WASHINGTON, 24. — Il cardinale Farley, arcivescovo di New-York, uno dei prelati più conosciuti e stimati dell'America, ha scritto in una lettera:

« Fui lieto di leggere che il generalissimo italiano aveva espresso il desiderio di vedere una divisione di soldati americani combattere a fianco delle truppe italiane. Anche l'annuncio che forze italiane partecipano alla grande lotta in Francia non può essere espresso senza viva soddisfazione.

Ora che gli alleati sono uniti sotto il comando unico di un grande generale francese, possiamo sperare in una fine prossima e vittoriosa della guerra.

L'America, ben comprendendo quanto l'Italia abbia dovuto soffrire per la causa comune, saluterà con gioia una diretta partecipazione delle sue truppe alla lotta che si svolge sul suolo italiano, partecipazione che avrà per effetto di rafforzare e di stringere sempre più i vincoli di amicizia e di alleanza che legano i due paesi. Molti dei nostri cittadi di origine italiana combattono nell'esercito americano e si sono subito rivelati magnifici soldati. Il loro entusiasmo e la loro devozione per l'America non possono venir messi in dubbio, e la partecipazione di americani e italiani alla medesima lotta per un comune ideale avrà per effetto di aumentare le correnti di simpatia italo-americana anche dopo la guerra.

L'Italia combatte come noi per la libertà. L'America sa che la sua valorosa alleata sopporterà coraggiosamente i gravi sacrifici imposti dalla guerra, e gli americani saranno lieti e orgogliosi di recare tutto il loro aiuto alle armi italiane ».

WASHINGTON, 24. — Al Senato si è manifestata una opposizione contro la mozione del senatore King per la dichiarazione di guerra alla Bulgaria ed alla Turchia, non considerandosi urgente nel momento attuale la discussione della mozione stessa.

Dopo una intervista con il presidente Wilson, il senatore King ha annunziato che per il momento non insisterebbe sulla sua mozione circa la dichiarazione di guerra contro la Turchia e la Bulgaria, attualmente allo studio presso la Commissione degli affari esteri al Senato.

LONDRA, 25. — Lord Rothermere, ministro dell'aeronautica, si è dimesso.

PARIGI, 25. — Il Consiglio di guerra ha assolto il generale Ponvignos e il luogotenente De Levis-Mirepoix, accusati di divulgazione di documenti interessanti la difesa nazionale.

LIMA, 26. — Le Camere peruviane hanno approvato ed il Governo ha sanzionato in questi giorni la legge di unificazione e consolidazione del debito pubblico interno n. 2713; con essa il Governo offre ai suoi creditori, previo esame ed approvazione dei loro titoli, da parte della « Junta depuradora y liquidadora » all'uopo costituita e già da qualche tempo funzionante, delle cedole di vari tagli ammortizzabili in un periodo di trentun anni, fruttanti il 7 per cento annuale, per l'esatto ammontare dei crediti medesimi senza interessi dalla data in cui fu contratto il debito fino al 1° gennaio decorso.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.